



**KALEIDOSCOPIO**  
COOPERATIVA SOCIALE

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

secondo il D. Lgs. 231/2001

**Versione settembre 2020**

## Sommario

<b>PARTE GENERALE.....</b>	<b>4</b>
1. KALEIDOSCOPIO .....	4
2. DEFINIZIONI .....	4
3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	5
3.1. <i>LA NORMATIVA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE</i> .....	5
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI KALEIDOSCOPIO .....	7
4.1. <i>L'ORGANIZZAZIONE</i> .....	7
4.2. <i>L'APPROCCIO ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO</i> .....	8
4.3. <i>L'ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i> .....	9
4.5. <i>GLI OBIETTIVI DEL MODELLO</i> .....	10
4.5. <i>I DESTINATARI DEL MODELLO</i> .....	10
5. ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO EX 231/2001.....	10
5.1. <i>IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA COOPERATIVA</i> .....	10
5.2. <i>IL PROCESSO DECISIONALE</i> .....	11
5.3. <i>I PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001</i> .....	11
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	12
7. LINEE DI CONDOTTA .....	13
8. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO 231/2001 .....	14
9. RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231/2001 .....	14
10. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....	15
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>16</b>
1. FINALITÀ.....	16
1.1. <i>METODOLOGIA PER L'ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI</i> .....	16
2. INQUADRAMENTO E ASPETTI GENERALI .....	17
3. GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E SISTEMA AMMINISTRATIVO.....	20
3.1. <i>SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETÀ: RAPPRESENTANZA, POTERI E DELEGHE</i> .....	20
3.2. <i>CONTROLLI SOCIETARI</i> .....	23
3.3. <i>ORGANIZZAZIONE AZIENDALE</i> .....	24
3.4. <i>ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i> .....	25
3.5. <i>VALUTAZIONE ASPETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E SISTEMA AMMINISTRATIVO</i> .....	26
4. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO .....	26
4.1. <i>REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART.25)</i> .....	26
4.2. <i>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART.24 BIS)</i> .....	28
4.3. <i>DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)</i> .....	30

4.4.	<i>FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)</i> .....	31
4.5.	<i>DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)</i> .....	32
4.6.	<i>REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)</i> .....	33
4.7.	<i>DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)</i> .....	38
4.8.	<i>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI FEMMINILI (ART. 25-QUATER. 1)</i> .....	38
4.9.	<i>DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES)</i> .....	38
4.10.	<i>ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)</i> .....	38
4.11.	<i>OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)</i> .....	38
4.12.	<i>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)</i> . .....	45
4.13.	<i>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES)</i> .....	45
4.14.	<i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)</i> .....	46
4.15.	<i>DELITTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)</i> .....	47
4.16.	<i>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUEDECIES)</i> .....	49
4.17.	<i>RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES)</i> .....	50
4.18.	<i>FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)</i> .....	51
4.19.	<i>REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES)</i> .....	51
4.20.	<i>CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)</i> .....	53
4.21.	<i>RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013)</i> .....	55
4.22.	<i>REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N.146 ART.10)</i> .....	55
4.23.	<i>RIEPILOGO VALUTAZIONI DI RISCHIO</i> .....	55
5.	<b>ALLEGATI</b> .....	57
5.1.	<i>ALLEGATO I. ELENCO DEI REATI E DELLE FATTISPECIE PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001</i> .....	57

## PARTE GENERALE

### 1. KALEIDOSCOPIO

Kaleidoscopio s.c.s. nasce come cooperativa sociale nel 1996 dalla scissione societaria di PovoCoop81, cooperativa di produzione lavoro e servizi. Ha sede legale e amministrativa a Trento.

Quale cooperativa sociale di tipo A, essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la produzione di interventi/servizi sociali e socio assistenziali, servizi socio-sanitari, servizi educativi alla prima infanzia (0-6 anni), servizi educativi per bambini e ragazzi, servizi abitativi, attività socio-culturali e artistiche, animazione e servizi ricreativi e accoglienza umanitaria, integrazione sociale migranti.

Per quanto riguarda l'assetto istituzionale, a partire dal 2016 la Cooperativa ha adottato il sistema di governo di tipo monistico, nel quale l'organo di controllo, composto da persone con caratteristiche di indipendenza rispetto all'organizzazione, è incorporato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Nei suoi oltre 20 anni di storia, Kaleidoscopio s.c.s. ha progettato, organizzato e gestito svariati servizi alla persona e alle comunità in diversi ambiti territoriali del Trentino: iniziative di care in favore di anziani (centri diurni; centri servizi; pasti a domicilio; residenzialità temporanea; animazione presso RSA); interventi socio-educativi e di prevenzione primaria con minori, giovani e famiglie; interventi per l'integrazione della popolazione nomade e l'accoglienza di richiedenti asilo; progetti formativi rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (finanziati anche dal FSE), a volontari e genitori; attività di inquinato e di housing sociale; attività di formazione al lavoro (laboratori sui prerequisiti lavorativi; progettazione e accoglienza di tirocini formativi e di orientamento)

I servizi e i progetti promossi e gestiti rispondono, più in generale, alla mission che Kaleidoscopio s.c.s. si è data: la cooperativa, infatti, lavora quotidianamente per il miglioramento della qualità della vita delle persone e dei loro gruppi – principalmente le più deboli ed escluse –, conoscendo l'importanza che, a questo riguardo, rivestono l'organizzazione sociale e, in particolare, le comunità territoriali. Kaleidoscopio s.c.s. orienta la propria azione verso il potenziamento dei saperi, delle competenze e delle capacità di umanizzazione di persone e gruppi all'interno delle comunità territoriali.

Kaleidoscopio s.c.s. svolge la sua azione in contesti caratterizzati dalla presenza di altri operatori (di natura pubblica o di forma giuridica privata) che offrono sia servizi simili per oggetto di attività, sia servizi rivolti allo stesso target di beneficiari o utenti.

### 2. DEFINIZIONI

All'interno del documento sono utilizzate le seguenti definizioni:

*Attività sensibile* Processo o attività all'interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D. Lgs. 231/2001; in altri termini, nell'ambito di tali processi/attività si potrebbero in linea teorica prefigurare le condizioni o le occasioni per la commissione dei reati

*Autorità* Autorità giudiziarie, di controllo o vigilanza

*D.Lgs. 231/2001 (Decreto)* Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 intitolato "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", e successive modificazioni

*Modello* Il Modello di organizzazione, gestione e controllo messo in atto da Kaleidoscopio ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001

<i>Soggetti apicali</i>	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda, dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo aziendale (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001). In Kaleidoscopio tali soggetti sono stati identificati collegialmente nel Consiglio di Amministrazione e singolarmente nel Presidente
<i>Sottoposti</i>	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b))
<i>Organismo di Vigilanza</i>	Organo, dotato di poteri autonomi, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001, nonché di segnalare le necessità di aggiornamento
<i>Procedura</i>	Documento di varia natura (procedura, istruzione, regolamento, ecc.) finalizzato a definire le modalità di realizzazione di una specifica attività o processo
<i>Reati</i>	Reati a cui si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 ed indicati all'interno della stessa norma
<i>Sistema disciplinare</i>	Insieme delle misure sanzionatorie applicabili anche in violazione del Modello di Organizzazione e Gestione messo in atto da Kaleidoscopio

### **3. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

#### **3.1. LA NORMATIVA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE**

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 che ha inteso adeguare la normativa nazionale in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito<sup>1</sup>.

Il Decreto ha introdotto anche nel nostro Paese una forma di responsabilità amministrativa degli enti, associazioni e consorzi, qualora vi sia la commissione, o la tentata commissione, di alcuni reati da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona che ha commesso il fatto.

Il D. Lgs. 231/2001 richiama esplicitamente i reati per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'ente.

Rispetto alla tipologia di reati previsti, il Decreto legislativo, integrato dai successivi aggiornamenti, contempla alla data le seguenti fattispecie.

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico ( <i>modificato dalla legge L. n.161/2017</i> )
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati ( <i>aggiunto dalla L. n. 48/2008 - modificato dal D.lgs. n.7 e 8/2016</i> )
Art. 24-ter.	Delitti di criminalità organizzata ( <i>aggiunto dalla L. n. 94/2009 - modificato dalla Legge 69/2015</i> )

<sup>1</sup> Quali: la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

- Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e corruzione (*modificato dalla Legge 190/2012 e dalla L. 3/2019*)
- Art. 25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (*aggiunto dal Dlgs n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. 99/2009; modificato dal D.lgs. n. 125/2016*)
- Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio (*aggiunto dalla L. n. 99/2009*)
- Art. 25-ter Reati societari (*aggiunto dalla D.lgs. n.61/2002; modificato dalla Legge 190/2012, dalla L.69/2015 e dal D.lgs. n. 38/2017*)
- Art. 25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (*aggiunto dalla L. n.7/2003*)
- Art. 25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (*aggiunto dalla L. n.7/2006*)
- Art. 25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale (*aggiunto dalla L. n.228/2003 e modificato dalla L. 199/2016*)
- Art. 25-sexies. Reati di abuso di mercato (*aggiunto dalla L. n.62/2005*)
- Art. 25-septies . Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (*aggiunto dalla L. n.123/2007; modificato dalla L. n. 3/2018*)
- Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (*aggiunto dalla Dlgs 231/2007; modificato dalla L. n.186/2014*)
- Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*Violazioni della Legge 633/1941 in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. mm.) – (aggiunto dalla L.n. 99/2009)*)
- Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (*aggiunto dalla L. n.116/2009*)
- Art. 25-undecies Reati ambientali (*aggiunto dal D Lgs n. 121/2011; modificato dalla L.68/2015; modificato dal D. Lgs n.21/2018*)
- Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e trasporto illegale di stranieri nel territorio dello Stato (*aggiunto dal D Lgs n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017*)
- Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia (*aggiunto dalla Legge n. 167/2017; modificato dal D.lgs. n.21/2018*)
- Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (*aggiunto dalla Legge n. 39/2019*)
- Art. 25-quinquiesdecies Reati tributari (*aggiunto dalla Legge n. 157/2019*)
- Art. 25- sexiesdecies Contrabbando (*aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020*)
- Art. 12, L. n. 9/2013 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [*Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli*]

*vergini di oliva]*

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n.146 art.10) *[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]*

## 4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI KALEIDOSCOPIO


### 4.1. L'ORGANIZZAZIONE

Dal punto di vista organizzativo e gestionale, a partire dal 2015, la cooperativa ha organizzato i propri servizi in aree di produzione, supportate dall'area servizi direzionali. La direzione, inoltre, si è dotata di alcune specifiche funzioni di staff a supporto del proprio operato, con incarichi specifici rispetto allo sviluppo organizzativo, sistemi informativi, supporto alla progettazione sociale e formativa e formalizzazione/valorizzazione di saperi distintivi e qualificanti (knowledge management).

KALEIDOSCOPIO s.c.s.  
via Sommarive n. 4 - 38123 Trento - partita IVA 01522650223



#### ORGANIGRAMMA





#### **4.2. L'APPROCCIO ALLA DEFINIZIONE DEL MODELLO**

Il D. Lgs. 231/2001 prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, è stabilito che la società non risponda se volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento. È prevista infatti l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per gli enti che si siano dotati di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione, idonei a prevenire i reati inseriti all'interno del D. Lgs. 231/2001.

In caso di reato commesso da Soggetti apicali (art. 6.) la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati previsti;
- b) i compiti di vigilanza sull'osservanza dei modelli siano affidati ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (tranne il caso di enti di piccole dimensioni, per i quali è possibile affidare il compito di vigilanza all'organo dirigente stesso);
- c) le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza, previsto al punto b).

In caso di reati commessi da Sottoposti, che prefigurano una responsabilità in capo all'ente causata dall'inosservanza di obblighi di direzione o di vigilanza, la responsabilità amministrativa viene esclusa (art. 7.) quando l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

I modelli di organizzazione e di gestione, per risultare idonei a prevenire i reati, devono rispondere ad alcuni requisiti:

- individuare le attività e i processi nel cui ambito sussiste un rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisporre specifiche procedure (nel Decreto definiti "protocolli") dirette a regolamentare lo svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla formazione e attuazione delle decisioni;
- prevedere idonei flussi informativi nei confronti dell'organismo interno deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- definire un sistema disciplinare che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto di quanto previsto dal modello.

L'adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è facoltativa e non obbligatoria. Il Consiglio di Amministrazione di Kaleidoscopio ha peraltro ritenuto, in linea con le politiche della Cooperativa, di procedere alla definizione e successiva attuazione di un tale modello, impegnandosi a mantenerlo aggiornato nel tempo.

Questa decisione risponde alle seguenti esigenze principali:

- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nei rapporti di affari con i propri clienti e la Pubblica Amministrazione;
- garantire la medesima correttezza e trasparenza nella gestione delle attività interne;
- tutelare i soci dal rischio perdite (derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa), il lavoro dei soci e dei collaboratori, nonché la reputazione aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione di Kaleidoscopio adotta un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (qui identificato con il termine **Modello di Organizzazione e Gestione** o più semplicemente "**Modello**", il quale richiama regole e



comportamenti definiti nel più generale sistema di gestione aziendale e li integra per alcuni aspetti.

Le attività finalizzate all'adozione del modello sono consistite in:

- analisi e definizione delle attività “sensibili”, cioè delle attività all'interno della quali è potenzialmente ravvisabile il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- individuazione delle procedure di regolamentazione e monitoraggio delle attività sensibili, nonché delle azioni di miglioramento necessarie a garantire l'adeguamento alle prescrizioni della normativa;
- formalizzazione e diffusione di un “Codice Etico” che riporta principi e linee di condotta volti a indirizzare i comportamenti dei destinatari del Modello 231/2001;
- identificazione della funzione di Organismo di Vigilanza (OdV), al quale affidare lo specifico compito di vigilare sul funzionamento del modello;
- definizione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione dei destinatari del Modello, modulate in relazione ai diversi compiti, responsabilità e posizioni organizzative ricoperte;
- definizione del sistema disciplinare collegato all'applicazione del Modello 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi anche della collaborazione dell'Organismo di Vigilanza, ha il compito di verificare le necessità di aggiornamento del modello che dovessero derivare dall'inserimento di nuove ipotesi di reato nel D. Lgs. 231/2001 applicabili, nonché da adeguamenti organizzativi di Kaleidoscopio.

La responsabilità di promuovere l'attuazione del **Modello di Organizzazione e Gestione** attiene al Presidente e al Consiglio di Amministrazione.

#### **4.3. L'ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI**

L'analisi delle attività sensibili consiste nell'individuazione e nell'esame di tutti i processi aziendali, allo scopo di verificare:

- i precisi contenuti e le concrete modalità operative adottate, nonché la ripartizione delle competenze e delle responsabilità;
- la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. 231/2001.

Nello specifico, è stata condotta un'analisi di tutte le attività della Cooperativa, dei processi direzionali ed operativi e del sistema di controllo interno. Le aree a rischio di commissione di reato sono state identificate attraverso interviste e l'esame puntuale della documentazione disponibile.

L'analisi ha consentito di:

- individuare le aree, i processi e le attività che risultano interessate da possibili casistiche di reato, con specifico riferimento a quelli previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- analizzare i rischi potenziali, anche in relazione ad una corretta valutazione delle misure di prevenzione attualmente esistenti e delle necessità di adeguamento/miglioramento;
- valutare il sistema dei controlli messo in atto dall'azienda allo scopo di mitigare o eliminare i rischi individuati.

La mappatura delle attività in cui esiste il potenziale rischio di commissione di reati ha consentito, tra l'altro, di definire in modo maggiormente preciso i comportamenti che devono essere rispettati.

I principi comportamentali rappresentano parte integrante del Codice Etico, mentre specifiche regole di dettaglio sono contenute all'interno di procedure, istruzioni e altri documenti di carattere gestionale e operativo.

La metodologia adottata e i risultati dell'attività di analisi sono riepilogati nella Parte Speciale del Modello.

#### **4.5. GLI OBIETTIVI DEL MODELLO**

Il Modello di Organizzazione e Gestione di Kaleidoscopio ha il principale scopo di definire "regole" volte a indirizzare i comportamenti da tenere nell'ambito delle attività individuate come sensibili, integrando o aggiornando le procedure e gli altri documenti gestionali e operativi.

Tutto ciò con l'obiettivo di:

- rendere noto a tutti i soci e collaboratori che eventuali comportamenti illeciti possono dare luogo a sanzioni penali per il singolo e sanzioni amministrative per la Cooperativa;
- assicurare la correttezza dei comportamenti dei collaboratori (interni ed esterni) e di tutti coloro che operano in nome o per conto della Società;
- rafforzare il sistema dei controlli interni, in modo da prevenire e contrastare la commissione dei reati;
- manifestare all'esterno le scelte in tema di etica, trasparenza e rispetto della legalità, che contraddistinguono l'operato di Kaleidoscopio.

#### **4.5. I DESTINATARI DEL MODELLO**

Il Modello di Organizzazione e Gestione è rivolto in primo luogo agli amministratori, ai soci, ai volontari al personale e collaboratori interni, con particolare riferimento a quelli impiegati nelle attività "sensibili". Le disposizioni sono indirizzate sia ai Soggetti apicali che ai loro Sottoposti, i quali vengono opportunamente formati e/o informati in merito ai contenuti del Modello stesso, per quanto di competenza.

Il Modello si rivolge anche ai collaboratori esterni (persone fisiche e persone giuridiche), nei confronti dei quali, quando possibile, viene raccolto in sede contrattuale l'impegno ad attenersi ai principi e alle regole stabilite quando svolgano attività a favore della Cooperativa.

I destinatari del Modello 231/2001, nello svolgimento delle proprie attività, devono attenersi:

- alle disposizioni legislative applicabili;
- alle previsioni dello Statuto di Kaleidoscopio;
- al Codice Etico;
- alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- alle disposizioni specificatamente previste in sede di attuazione del Modello 231/2001;
- ai regolamenti e alle procedure interne definite dal sistema di gestione di Kaleidoscopio.

### **5. ORGANIZZAZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL MODELLO EX 231/2001**

Kaleidoscopio ritiene che l'adozione e l'attuazione di un efficace Modello 231/2001, oltre che consentire il beneficio dell'esimente previsto dal D. Lgs. 231/2001, possa migliorare il proprio sistema di gestione, limitando anche il rischio di comportamenti illeciti che possono avere effetti negativi sulla reputazione della Cooperativa o causare perdite economiche.

Per questo motivo, il Modello di Organizzazione e Gestione è stato pienamente integrato nel sistema di gestione della Cooperativa, che prevede tra l'altro una pianificazione specifica di interventi formativi volti all'applicazione concreta delle procedure, delle regole e delle linee di condotta definite all'interno del sistema stesso.

#### **5.1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA COOPERATIVA**

Kaleidoscopio ha definito un proprio sistema di gestione aziendale che comprende:

- la formalizzazione di precisi ruoli, responsabilità e deleghe;
- un insieme di manuali, procedure e altri documenti operativi e gestionali volti a definire in modo puntuale lo svolgimento delle attività;
- un sistema di controllo e monitoraggio delle attività, finalizzato a prevenire effetti indesiderati sotto il profilo legale, operativo e gestionale.

I principali riferimenti documentali che regolano il sistema di gestione aziendale sono:

- lo **Statuto**, che rappresenta il documento fondamentale su cui si basa il sistema di governo di Kaleidoscopio e in cui vengono definiti l'oggetto sociale, lo scopo e le finalità della Cooperativa, nonché i compiti e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Controllo sulla Gestione;
- il **Codice Etico**;
- le **deliberazioni** del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- i **regolamenti** interni;
- la **documentazione di carattere gestionale e operativo**, che comprende tra l'altro:
  - l'**assetto organizzativo**;
  - il **sistema delle deleghe** attribuite ai diversi Organi Sociali e ai soggetti apicali;
  - le **procedure e istruzioni** di carattere gestionale ed operativo, che comprendono le procedure e i protocolli finalizzati a regolamentare le prassi all'interno delle attività classificate come maggiormente sensibili;
  - il **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** e in generale tutta la documentazione relativa alla gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - la documentazione **riferita alla normativa in tema di trattamento dei dati personali**.

In sede di analisi delle attività sensibili si è proceduto a verificare la rispondenza della documentazione aziendale ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/2001, con specifico riferimento all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c).

## **5.2. IL PROCESSO DECISIONALE**

I poteri e le deleghe sono definiti dallo Statuto e/o dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Vengono resi noti a tutti i soci e collaboratori interni, nonché, quando necessario, ai terzi.

Le varie fasi del processo decisionale sono documentate e verificabili.

Nel corso delle attività di analisi del sistema di gestione aziendale, è stato verificato il grado di copertura delle procedure applicate, o in assenza delle prassi operative, valutandone in particolare l'idoneità a prevenire eventuali comportamenti illeciti o inadempienze normative.

Per quanto attiene specificatamente alla formazione e all'attuazione del processo decisionale, il controllo è efficacemente garantito da:

- particolari modalità comportamentali che privilegiano sempre la condivisione delle informazioni all'interno del Consiglio di Amministrazione e nelle quotidiane attività operative e amministrative;
- le verifiche e i controlli interni previsti dal sistema di gestione, dalla normativa applicabile alla Cooperativa, dalle convenzioni e dai contratti stipulati.

## **5.3. I PROTOCOLLI EX D. LGS. 231/2001**

Il Codice etico e i Regolamenti che operano su un piano "di principio" non possono esaurire di per sé i presidi di organizzazione, gestione e controllo necessari alla corretta attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione ex 231/2001.

Il Modello deve infatti fondare la sua possibile efficacia esimente anche su altri elementi che chiariscono ed esplicitano la portata applicativa dei principi generali, agevolando il controllo della loro osservanza. Sono ricompresi tra tali elementi certamente i “protocolli”, che sono nella sostanza procedure operative che dettagliano comportamenti ritenuti auspicabili sia per assicurare l’efficienza e l’efficacia delle attività, sia per prevenire la commissione di reati e orientare le prassi aziendali nella direzione della legalità.

Concettualmente, le procedure hanno lo scopo di fare in modo che, in un determinato ambito, tutti i destinatari agiscano in modo uniforme e formalmente riconosciuto. Le procedure scritte sono importanti anche per agevolare e rendere concretamente possibile l’attività di controllo/vigilanza.

In Kaleidoscopio hanno valenza di procedura nell’accezione sopra delineata i documenti di carattere gestionale e operativo presenti all’interno dei diversi servizi, tutti i documenti dispositivi predisposti in osservanza di norme cogenti (quali ad esempio la normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e la normativa sulla tutela dei dati personali), eventuali documenti predisposti a fronte delle richieste di Enti finanziatori e/o richiesti da clienti in ambito contrattuale.

## **6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

Il ruolo di Organismo di Vigilanza (OdV) viene attribuito ad un organismo nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale Organismo ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’attuazione del Modello ex D.Lgs. 231/2001, individuare interventi correttivi e di miglioramento, proporre gli eventuali aggiornamenti, nonché, in particolare:

- collaborare con i Soggetti apicali nella diffusione del Modello 231/2001 all’interno e all’esterno della Cooperativa;
- riferire continuativamente, direttamente al Presidente e periodicamente all’intero Consiglio di Amministrazione e al Comitato di Controllo sulla Gestione, circa il funzionamento del Modello 231/2001;
- definire, coordinandosi con i Soggetti apicali e le strutture organizzative, i flussi informativi di cui necessita per l’espletamento della propria funzione;
- verificare l’adeguatezza dei canali informativi, predisposti in applicazione della disciplina sul *whistleblowing*, affinché gli stessi siano tali da assicurare la corretta segnalazione dei reati o delle irregolarità da parte dei dipendenti della società e nell’assicurare la riservatezza di questi ultimi nell’intero processo di gestione della segnalazione;
- accertare e segnalare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni al Modello 231/2001 che possano configurare l’insorgere di responsabilità amministrative in capo all’ente;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti destinatari che si sono resi responsabili di violazione del Modello 231/2001 o del Codice Etico;
- collaborare con i Soggetti apicali nell’aggiornamento del Modello 231/2001, a seguito di variazioni nella normativa, nell’organizzazione o nei processi aziendali;
- vigilare sul rispetto del divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione” (art. 6, comma 2-bis, lett. c, del Decreto 231/2001);

- vigilare sul corretto utilizzo dei canali informativi da parte dei segnalanti<sup>1</sup>.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sono garantite dal possesso dei requisiti di competenza, onorabilità e professionalità da parte dei singoli componenti (si può trattare anche di un singolo componente), nonché dal riporto diretto al Consiglio di Amministrazione.

All'OdV sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli. Nell'esercizio delle loro funzioni i membri dell'OdV non devono trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Cooperativa.

L'OdV può essere composto da uno o più soggetti:

- dotati di adeguata esperienza nella gestione delle organizzazioni e delle cognizioni tecniche e giuridiche necessarie per svolgere efficacemente le attività proprie dell'Organismo;
- in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la programmazione e pianificazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi da e verso la Cooperativa.

I componenti (o il componente monocratico) dell'OdV possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa, dove per giusta causa si intende:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV – secondo quanto previsto dall'art.6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001;
- la perdita dei requisiti soggettivi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno della Cooperativa, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza e continuità di azione propri dell'OdV;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia.

## 7. LINEE DI CONDOTTA

I principi e le linee generali di condotta adottate dalla Cooperativa sono riportate all'interno del Codice Etico, il quale si ispira ai seguenti principi generali:

- la Cooperativa riconosce la legalità, intesa come rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, come principio primo e imprescindibile a cui orientare i propri comportamenti e quelli di tutti i soggetti che operano per conto di essa a qualsiasi titolo;
- ogni operazione rilevante deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e coerente;
- tutte le azioni, le operazioni e le negoziazioni compiute e, in genere, i comportamenti posti in essere dalla Cooperativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, nonché alla legittimità, chiarezza e veridicità dei documenti contabili;
- pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibiti e sanzionati in base al sistema disciplinare interno;
- non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio.

---

<sup>1</sup> L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevede che sia sanzionato, oltre al soggetto che abbia posto in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante, anche colui che "effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Inoltre, con specifico riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Codice Etico, le procedure del sistema di gestione e altri documenti (anche a carattere contrattuale) contengono indicazioni che si riferiscono alla prevenzione dei rischi, alla loro valutazione, alla programmazione della prevenzione, all'adeguamento dell'ambiente di lavoro ed alla formazione del personale.

## **8. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO 231/2001**

Il Modello ex D.Lgs. 231/2001 di Kaleidoscopio è portato a conoscenza di tutti i destinatari interni attraverso interventi di comunicazione e formazione modulati in base alle responsabilità ricoperte nell'ambito dell'organizzazione e al diverso livello di coinvolgimento nelle aree di attività considerate a rischio. La formazione viene opportunamente registrata e documentata.

I Responsabili incaricati di gestire una diretta informativa da rivolgere al personale alle proprie dipendenze, oltre che ai collaboratori esterni o ai volontari dei quali abbiano la diretta gestione.

L'Organismo di Vigilanza supporta la Cooperativa nella definizione dei fabbisogni informativi e formativi relativi al Modello.

### **Informazione agli Amministratori**

Il Modello è comunicato formalmente a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che dovesse subentrare ai Consiglieri che lo hanno approvato.

### **Informazione e formazione ai Responsabili e dipendenti**

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i Responsabili delle Funzioni di staff e delle Aree operative, agli operatori e al personale amministrativo mediante specifici interventi formativi che illustrano i principi e contenuti del D. Lgs. 231/2001 e del Modello di Kaleidoscopio. Il livello di informazione e formazione è stabilito sulla base di un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle persone nelle "attività sensibili".

La partecipazione al programma di formazione è obbligatoria. Qualora necessario, la formazione viene estesa anche a eventuali volontari maggiormente coinvolti nelle attività e servizi a maggior rischio della Cooperativa.

### **Comunicazione iniziale**

Particolare cura viene dedicata alla informazione dei neoassunti e dei nuovi collaboratori di Kaleidoscopio, ai quali viene fornita una raccolta informativa con il fine di assicurare le conoscenze primarie del Modello 231/2001 adottato. La Cooperativa raccoglie da tali soggetti una dichiarazione sottoscritta in cui si attesta di aver ricevuto e di conoscere i contenuti della raccolta informativa fornita.

### **Comunicazione ai fornitori, consulenti, personale non esclusivo e terzi**

I principi e i contenuti del Codice Etico e nel Modello ex D. Lgs. 231/2001 sono portati a conoscenza, con diverse modalità in relazione al tipo di rapporto, di tutti coloro con i quali la Cooperativa intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Codice Etico e del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

## **9. RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231/2001**

Il Modello viene riesaminato periodicamente dal Consiglio di Amministrazione, il quale, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, verifica le necessità di aggiornamento e apporta, quando necessario, le opportune variazioni.

La Cooperativa procede all'adeguamento tempestivo del Modello nei casi in cui:

- siano introdotti nel D. Lgs. 231/2001 nuovi reati rilevanti per le attività e servizi di



Kaleidoscopio;

- siano apportate significative variazioni all'organizzazione e/o al sistema delle deleghe;
- vengano avviate nuove attività che possano risultare "sensibili" al rischio di commissione dei reati in base a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001;
- emergano carenze nel Modello 231/2001 tali da suggerirne un immediato adeguamento.

#### **10. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

L'introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione costituisce un aspetto essenziale nella gestione della responsabilità amministrativa della Cooperativa (art. 6., comma 2., lett. e. del D.Lgs. 231/2001).

Le sanzioni si applicano in caso di violazione delle disposizioni del Modello indipendentemente dalla commissione o meno del reato e dall'esito dell'eventuale procedura penale avviata dall'Autorità Giudiziaria. L'adeguatezza del sistema disciplinare è oggetto di monitoraggio da parte Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

Il Sistema disciplinare viene riportato nel Codice Etico ed è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari nel rispetto delle procedure e di quanto previsto dalla normativa cogente e dalla contrattazione collettiva.



## PARTE SPECIALE

### 1. FINALITÀ

Il primo obiettivo di questa parte del Modello è quello di individuare ed analizzare le attività all'interno delle quali possono concretizzarsi le fattispecie di reato esplicitamente previste dal D. Lgs. 231/2001 (cosiddette "attività sensibili").

In questa analisi, si è provveduto a mappare le aree a rischio in conseguenza delle potenziali modalità attuative degli illeciti, attuando contestualmente una valutazione del sistema delle procedure e dei controlli preventivi esistente ad oggi (i cosiddetti "protocolli" o "procedure" previsti dallo stesso D. Lgs. 231/2001).

La mappatura dei rischi ha consentito di individuare le aree e i processi che necessitano di maggiore attenzione e per i quali si rende opportuna la definizione e l'applicazione di specifiche indicazioni comportamentali, procedure e controlli.

Il secondo obiettivo è quello di definire, a fronte delle aree ritenute maggiormente a rischio o comunque meritevoli di regolamentazione, specifici "protocolli" di comportamento, che possono anche consistere nel richiamo a procedure e altre disposizioni del sistema di gestione adottato dalla Cooperativa.

#### 1.1. METODOLOGIA PER L'ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

La Parte Speciale del Modello dedicata all'analisi dei rischi comprende:

- l'esame di alcuni aspetti di carattere generale, trasversali all'analisi delle attività sensibili che hanno portato a inquadrare l'attività della Cooperativa, definire l'assetto di governo e organizzativo, esaminare gli aspetti legati alla gestione amministrativa e ai flussi finanziari di incassi e pagamenti, verificare l'esistenza e le caratteristiche del sistema disciplinare.
- la mappatura e analisi delle attività sensibili.

La metodologia prevede di partire dall'esame degli articoli e dei reati presupposto indicati all'interno del D. Lgs. 231/2001. Nel paragrafo iniziale si richiama il titolo di ogni singolo articolo previsto dal decreto, con a seguire l'elenco dei reati presupposto.

Ciascun paragrafo è strutturato a sua volta in sotto-paragrafi, con il seguente significato.

**Aree organizzative e processi coinvolti.** Si individuano, per singolo reato o per gruppi di reati affini, sia i processi sensibili che le responsabilità coinvolte. Tale operazione parte dalla definizione e dall'analisi dei comportamenti che potenzialmente possono concretizzarsi nella fattispecie di reato stessa.

**Situazione attuale.** Si prendono in esame tutti gli elementi, (documenti di principio/indirizzo, procedure/registrazioni, controlli, ...) presenti a oggi in Kaleidoscopio, atti a "regolamentare" i processi individuati come sensibili.

**Valutazione del rischio attuale** Viene presa in considerazione da un lato, la probabilità che i reati presupposto si concretizzino (Rilevanza - A), dall'altro la copertura del modello organizzativo attualmente applicato e finalizzato a mitigare il rischio che tali fattispecie si realizzino (Copertura attuale - B).

Al fattore "**Rilevanza - A**" viene assegnato un valore crescente da 1 a 4, in base alla maggiore o minore "sensibilità" del processo/attività in esame, alla frequenza di esecuzione e alle considerazioni emerse rispetto alle responsabilità coinvolte. Accanto alla probabilità di accadimento dell'evento, all'interno di tale fattore, sono contenute anche valutazioni generali in merito alla tipologia (sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive) e alla gravità delle sanzioni nelle quali l'ente può incorrere.

Il fattore “**Copertura attuale – B**” viene invece valorizzato in base alla presenza degli elementi individuati nel paragrafo “Situazione attuale” (documenti di principio e indirizzo, procedure, regolamenti interni, registrazioni, controlli, ecc.), diretti a mitigare i rischi connessi alla concretizzazione dei reati. Di conseguenza, la scala individuata è inversa rispetto al fattore “Rilevanza – A”, cioè il giudizio di massima copertura è pari a 1, mentre quello di presidio meno efficace è pari a 4.

**La classificazione del rischio** è il risultato della moltiplicazione tra i fattori “Rilevanza - A” e “Copertura attuale – B”. Si può andare quindi da un potenziale rischio minimo 1 (dove entrambi i fattori sono valorizzati con 1) ad un massimo rischio avvalorato con 16 (dove entrambi i fattori sono stati stimati con valore pari a 4).

Si è poi provveduto a classificare convenzionalmente i rischi secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Fattore A	Fattore B			
	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	4	6	8
3	3	6	9	12
4	4	8	12	16

I valori individuati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio molto basso, e quindi trascurabile, quelli evidenziati in giallo (3, 4) rischio basso, quelli in arancio rischio medio (6 e 8) e quelli con colore rosso (9, 12 e 16) rischio alto.

<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Rischio Basso</b>
<b>Rischio Medio</b>
<b>Rischio Alto</b>

## 2. INQUADRAMENTO E ASPETTI GENERALI

Kaleidoscopio è una Cooperativa sociale che ha come scopo istituzionale la progettazione e produzione di servizi alla persona ed alle comunità in diversi territori della Provincia Autonoma di Trento.

In base a quanto stabilito dallo Statuto (art. 4) la Cooperativa ha come oggetto sociale:

### **Art. 4 (Oggetto sociale)**

*Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi a favore di soggetti socialmente svantaggiati ovvero soggetti che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente familiare e comunitario in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età o, in genere, che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono quindi oggetto dell'attività di Kaleidoscopio, i seguenti servizi:*

- *servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di carattere residenziale, semiresidenziale, diurno, ambulatoriale o svolti direttamente al domicilio e/o nella comunità di riferimento dell'utente e/o per favorire la partecipazione/fruizione dei servizi stessi, tra cui anche l'igiene e cura alla persona;*
- *servizi educativi e promozionali di carattere residenziale, semiresidenziale, diurno o*

*svolti direttamente al domicilio o nella comunità, anche scolastiche, di riferimento dell'utente;*

- *iniziative di prevenzione, di sensibilizzazione, di segretariato sociale, formazione e informazione della comunità locale, nelle sue articolazioni (famiglia, gruppi giovanili informali, associazioni di anziani, gruppi di utenza, ecc.) al fine di renderla più consapevole e competente sui temi della cittadinanza e diritti/doveri nel welfare locale, nonché disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno e alle situazioni di disagio ed emarginazione;*
- *servizi di housing e mediazione sociale e/o culturale finalizzati alla promozione della convivenza delle persone, anche immigrate, nei contesti abitativi, sociali e di vita di singoli, famiglie e gruppi;*
- *servizi di accompagnamento all'inserimento lavorativo di soggetti deboli attraverso l'organizzazione di laboratori e/o stage in azienda per la formazione ai prerequisiti lavorativi, l'orientamento al lavoro, la selezione, il tutoraggio in stage formativi presso aziende, analisi dei posti di lavoro;*
- *laboratori protetti e attività ergoterapiche, finalizzate al recupero funzionale, cognitivo, psicologico e sociale. Con la previsione di vendita dei prodotti e/o manufatti derivanti dalle attività sia in mercatini autogestiti che attraverso canali distributivi tradizionali o di e-commerce;*
- *servizi per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, resi anche presso le aziende medesime;*
- *attività di turismo sociale;*
- *azioni culturali tese a favorire percorsi di integrazione sociale e di convivenza civile, attraverso anche la valorizzazione di linguaggi di tipo artistico ed espressivo;*
- *attività di cooperazione tra comunità locali, nazionali e internazionali, orientate e finalizzate a migliorare le condizioni di vita dei soggetti deboli; la cooperativa, in base al principio della reciprocità, intende altresì operare, collaborando anche con altre realtà deputate, nell'ambito della solidarietà internazionale attivando processi di cooperazione allo sviluppo, di promozione di aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo e di sensibilizzazione della comunità trentina alla solidarietà internazionale;*
- *attività formative degli operatori e dei operatori sociali al fine di migliorare le capacità di intervento e azione sociale in favore dei soggetti deboli e, più in generale, finalizzate all'acquisizione di adeguate competenze per l'esercizio dei diversi ruoli all'interno delle istituzioni cooperative;*
- *attività di formazione e addestramento, realizzate anche con l'ausilio di finanziamenti ad hoc reperiti a livello locale, nazionale ed internazionale, direttamente o indirettamente, avvalendosi di partnership locali e sovra locali, volto a sviluppare competenze individuali di sviluppo professionale, organizzativo e di promozione nell'ambito cooperativo e della solidarietà sociale.*

*La Cooperativa sociale si impegna a promuovere e sostenere la formazione civica, sociale, ambientale, culturale e professionale dei giovani, attraverso la valorizzazione del Servizio volontario nazionale ed internazionale, delle iniziative di leve civiche e di promozione del volontariato e della cittadinanza attiva a livello locale, al fine di favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.*

*La Cooperativa si impegna inoltre a favorire ed incoraggiare gli scambi culturali tra cittadini dell'Unione Europea, perseguendo, attraverso la conoscenza dei diversi popoli e nazioni che la compongono, una piena integrazione europea.*

*Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono le persone comunque bisognose di interventi di promozione umana ed integrazione sociale nei loro contesti familiari o comunitari di riferimento. Tali interventi trovano specifica motivazione in riferimento all'età, alle condizioni personali e familiari nonché alla condizione sociale dei destinatari stessi.*

*A titolo meramente esemplificativo si individuano quali destinatari dei servizi: anziani, minori e giovani, loro familiari, diversamente abili, sinti/rom e immigrati nonché altre persone in situazione di disagio e vulnerabilità sociale e/o a rischio di emarginazione o esclusione sociale.*

Lo Statuto prosegue indicando le modalità attraverso le quali le attività sopra elencate possono essere svolte:

*La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. nell'interesse delle società partecipate la cooperativa potrà inoltre rilasciare a favore di terzi garanzie reali e/o di firma.*

*La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.*

La visura camerale della società Kaleidoscopio riporta le seguenti informazioni generali:

<i>Indirizzo Sede</i>	Trento (TN) - Via Sommarive, 4 - Cap 38123
<i>CF e P. Iva</i>	01522650223
<i>CCIAA/REA</i>	TN/142319
<i>Forma Giuridica</i>	Cooperativa sociale
<i>Data Costituzione</i>	22/03/1996
<i>Data Iscrizione CCIAA</i>	07/05/1996
<i>Data inizio attività</i>	01/01/1997
<i>Data iscrizione</i>	268
<i>Nr. Addetti al 30/06/2018</i>	268
<i>E-MAIL Certificata</i>	amministrazione@pec.kaleidoscopio.coop

### Sedi secondarie

<b>Tipologia</b>	<b>Indirizzo</b>
Ufficio Amministrativo	Trento (TN) Via Dallafior Don Tommaso 2 - Cap 38123 Fraz. Povo
Filiale Assistenza sociale non residenziale (dal 1.01.2016)	Denno (TN) Via Dante 1 - Cap 38010
Dipendenza Servizio socio-assistenziale residenziale di accoglienza temporanea a favore di anziani, disabili e soggetti temporaneamente non	Altopiano Della Vigolana (TN) Via Castello 39 - Cap 38049 - Vigolo Vattaro

Tipologia	Indirizzo
autosufficienti (dal 1.01.2016)	
Centro Servizio Acconciatore ed istituto di estetica	Trento (TN) Via Sant'Anna 5 - Cap 38121 - Fraz. Gardolo
Centro Servizio Acconciatore ed istituto di estetica	Trento (TN) Via Belenzani 49 - Cap 38122
Filiale Istituto di estetica	Trento (T TN n) Via Della Resistenza - Cap 38123 - Fraz. Povo
Albergo	Soraga di Fassa (Tn) Strada De Toalac 37 - Cap 38030

Non risulta alcuna partecipazione in altre società.

La Società è iscritta all'Albo Società Cooperative con il numero A157979 (Data Iscrizione: 01/01/2005):

- Sezione - Cooperativa a mutualità prevalente di cui agli art. 2512 e seg.
- Categoria - Cooperative sociali
- Categoria attività esercitata - Produzione e lavoro - Gestione di servizi (tipo A)

La Società è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali con numero iscrizione TN/005369 Iscrizione nella sede di Trento (Data inizio 25/11/2016; Data scadenza 25/11/2026); Categoria 2BIS - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (D.M. 3/6/2014 art.8, c.1, lett. B); Classe – Unica.

### 3. GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E SISTEMA AMMINISTRATIVO

#### 3.1. SISTEMA DI GOVERNO DELLA SOCIETÀ: RAPPRESENTANZA, POTERI E DELEGHE

Sistema di Amministrazione	Monistico
Forma amministrativa	<b>Consiglio di Amministrazione</b> (Numero amministratori in carica: 15)
Forma amministrativa	<b>Comitato Esecutivo</b> (Numero amministratori in carica: 5)
Forma amministrativa	<b>Comitato di Controllo Gestione</b> (Numero amministratori in carica: 2)

Nello Statuto sono definiti le responsabilità degli organi di amministrazione (Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo).

*Art. 32.*

*Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.*

*A norma dell'art. 2365 comma secondo del Codice civile è attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative.*

*Spetta al Consiglio di amministrazione la nomina e la determinazione del numero dei componenti del Comitato per il controllo sulla gestione e del soggetto deputato al controllo contabile.*

*Il Consiglio di amministrazione **predispone il piano formativo per gli amministratori, i membri del Comitato per il controllo sulla gestione, i direttori**, i cui contenuti dovranno essere determinati nel rispetto di linee guida predisposte dalla Federazione Trentina della Cooperazione, d'intesa con gli altri organismi centrali del movimento e con la società "Formazione Lavoro S.p.A."*

*Il Consiglio di amministrazione **può delegare parte delle proprie attribuzioni**, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure **ad un Comitato esecutivo** formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.*

*Il Comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.*

***Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Comitato per il controllo sulla gestione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.***

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con atto del 18/05/2018, con durata in carica pari a tre anni.

Al **Comitato Esecutivo** sono delegati tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione ad eccezione di quelli che per legge o per statuto non sono delegabili, nonché le attribuzioni conferite al Consiglio di Amministrazione.

Di seguito si riporta la composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione con le relative deleghe conferite e l'appartenenza al Comitato Esecutivo e al Comitato di Controllo sulla Gestione.

#### **Presidente del C.d.A.: Odorizzi Michele**

*Rappresentante dell'impresa (nominato con atto del 18/05/2018)*

*Membro Comitato Esecutivo (nominato con atto del 27/07/2018)*

*Poteri e deleghe attribuite dallo Statuto al Presidente*

- *presiede l'Assemblea dei Soci (Art. 30);*
- *convoca il Consiglio di Amministrazione (Art. 33);*
- *ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio (Art. 36);*
- *previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti (Art. 36).*

*Poteri delegati dal 27.7.2018 con i seguenti poteri:*

- *curare l'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione;*
- *curare e assicurarsi della puntuale osservanza di ogni normativa in materia civile, penale e tributaria comunque concernente la società e l'attività da essa svolta; firmare la corrispondenza della società;*
- *costituire, modificare ed estinguere i rapporti con il personale dipendente, ad eccezione del direttore, con i collaboratori e consulenti della società, fissandone il trattamento economico, le attribuzioni e le relative mansioni;*
- *stipulare, sottoscrivere, eseguire, recedere, annullare e risolvere contratti per la prestazione di servizi effettuati dalla o in favore della società contratti di acquisto, di*



*vendita e di permuta di beni mobili inerenti, sia direttamente che indirettamente, l'attività sociale; contratti di locazione, anche finanziaria di sub-locazione e di affitto; contratti di appalto, di sub-appalto, di fornitura e di somministrazione; incarichi ad avvocati, commercialisti e professionisti in genere; contratti di trasporto; contratti di assicurazione per qualunque rischio e per qualsiasi ammontare; contratti di mandato, di commissione, di agenzia con o senza rappresentanza, di deposito e di comodato, ad eccezione di quelli eventualmente riservati al comitato esecutivo;*

- *disporre l'apertura di conti correnti bancari di corrispondenza e di altri conti separati o speciali, provvedere al deposito di somme, titoli e valori, eseguire prelievi dai conti correnti intestati alla società entro il limite di euro 400 mila;*
- *girare per l'incasso o per lo sconto assegni, tratte, cambiali e in genere ordini o mandati di pagamento in favore della società senza limiti di importo;*
- *esigere ed incassare somme a qualunque titolo dovute alla società rilasciando quietanza; procedere alla cessione di crediti sia pro soluto che pro solvendo;*
- *procedere ad atti conservativi o cautelativi; far elevare protesti, presentare istanze per dichiarazioni di fallimento e conseguente insinuazione di crediti;*
- *transigere su crediti commerciali fino al limite di euro 50 mila; rinunciare a giudizi ordinari o sommari o a procedimenti di esecuzione forzata fino al limite di euro 100.000;*
- *compiere in nome della società tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali;*
- *concedere a terzi mandati e procure ad negotia entro i limiti delle attribuzioni ad egli conferite ai sensi della presente delibera.*

**Vicepresidente: Tarolli Davide**

*Rappresentante dell'impresa*

*Membro Comitato Esecutivo (nominato con atto del 27/07/2018)*

*Poteri e deleghe: sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento*

**Consigliere: Paissan Romina**

*Membro del Comitato di Controllo sulla Gestione nominato con atto del 18/06/2018*

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Pedrini Franco**

*Membro del Comitato di Controllo sulla Gestione nominato con atto del 18/06/2018*

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Luchi Paola**

*Membro Comitato Esecutivo (nominato con atto del 27/07/2018)*

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Costantini Leonardo**

*Membro Comitato Esecutivo (nominato con atto del 27/07/2018)*

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Arnoldo Romeo**

*Membro Comitato Esecutivo (nominato con atto del 27/07/2018)*

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Fuganti Alessandra**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*



**Consigliere: Endrizzi Marco**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Petrolli Matteo**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Zanoni Danilo**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Reggio D'Acì Lucio**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Cristofolini Alberto**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Frapporti Alberto**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

**Consigliere: Miclet Daniele**

*Poteri e deleghe: nessuna delega specifica*

Sempre in visura camerale sono riportate le seguenti attribuzioni.

<b>Cognome e nome</b>	<b>Responsabilità</b>	<b>Data</b>	<b>Durata</b>
Teridi Enrica	Responsabile tecnico acconciatore	27/06/2016	Fino alla revoca
Zanin Veronica	Responsabile tecnico estetista	27/06/2016	Fino alla revoca
Filippi Viviana	Responsabile tecnico estetista	27/06/2016	Fino alla revoca
Marmo A. Maria Grazia	Responsabile tecnico acconciatore	27/06/2016	Fino alla revoca
Giovannini Sara	Responsabile tecnico estetista	27/06/2016	Fino alla revoca

### **3.2. CONTROLLI SOCIETARI**

I Controlli sul regolare andamento della Cooperativa sono demandati al Comitato di Controllo sulla Gestione (nominato dal CdA tra i suoi componenti) e alla Divisione Vigilanza Federazione Trentina della Cooperazione in qualità di Autorità di Revisione (Tutti gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione Cooperativa, la quale può essere ordinaria, con cadenza biennale, oppure straordinaria, attuata quando l'Autorità di Revisione lo ritiene opportuno).

La composizione, le caratteristiche e i compiti del Comitato di Controllo sulla Gestione sono stabiliti all'Art. 37 dello Statuto.

L'attuale Comitato di Controllo è stato nominato in data 18/06/2018 ed è composto da due consiglieri (Paissan Romina e Pedrini Franco).

La Divisione Vigilanza procede allo svolgimento della revisione Cooperativa, con le modalità stabilite dall'art. 29 della L.R. 5/2008. Di norma, la revisione è svolta presso la sede della Cooperativa, la quale deve mettere a disposizione del revisore i propri documenti e fornire le informazioni necessarie per l'esecuzione della revisione.

Se dalle operazioni di verifica emergono delle irregolarità il revisore può informare verbalmente gli amministratori dando le opportune istruzioni per la loro rimozione. L'organo amministrativo può essere appositamente convocato anche direttamente da parte del revisore.

Al termine del proprio lavoro il revisore redige un verbale dove annota le eventuali osservazioni espresse dalla Cooperativa, suggerimenti e consigli che ritiene utile fornire agli amministratori e

al Collegio Sindacale per migliorare la gestione, le irregolarità gravi o non gravi riscontrate con indicazioni per la Cooperativa al fine di rimuoverle. Successivamente, il revisore consegna il verbale alla Divisione Vigilanza che, dopo aver approvato il suo operato, trasmette il verbale alla Cooperativa.

La Cooperativa, entro il termine assegnato, può fornire proprie osservazioni. Trascorso tale termine la Divisione Vigilanza elenca con apposita lettera le prescrizioni che la società dovrà adottare per rimuovere le irregolarità eventualmente riscontrate o, se le irregolarità sono da considerarsi gravi, diffida la società a rimuoverle, salva l'applicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.

La legge prevede che l'adeguamento a quanto prescritto nella revisione possa essere verificato anche tramite una revisione straordinaria.

La Divisione Vigilanza può disporre la lettura in assemblea di un estratto del verbale di revisione e può disporre che l'assemblea sia appositamente convocata, oppure procedere alla sua convocazione. All'assemblea può essere invitato il revisore (art. 32 L.R. 5/2008).

Sulla base delle risultanze dell'attività di vigilanza le Autorità competenti possono adottare provvedimenti amministrativi (art. 31 L.R. 5/2008).

Si evidenzia infine che, alla data, non risultano protesti o pregiudizievoli di conservatoria né in carico alla Società, né in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **3.3. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

Ai vertici della struttura gestionale e operativa vi è il Direttore Generale (questo ruolo oggi è ricoperto dal Presidente).

I servizi offerti sono raggruppati in tre Aree.

Area **Educazione e Promozione**, comprendente i servizi:

- *Spazio Aperto Povo (Centro aperto aggregativo)*
- *Il Kaos Mezzolombardo (Centro aperto e diurno)*
- *Centro Open Tassullo (Centro aperto e diurno)*
- *Centro Open Romeno (Centro aperto e diurno)*
- *Centro aperto e diurno*
- *Interventi educativi a domicilio e spazio neutro*
- *Assistenza educativa scolastica*
- *Gira la Ruota (Laboratorio del fare)*
- *Officina dei Saperi (Laboratorio del fare)*
- *Colonie diurne estive*

Area **Inclusione e Housing Sociale**, comprendente i servizi:

- *Mediazione presso gli insediamenti di edilizia pubblica*
- *Fondo Housing Trentino*
- *Residenza Fersina (Prima accoglienza per richiedenti asilo)*
- *Laboratorio in carcere*

Area **Cura e Benessere**, comprendente i servizi:

- *Centro diurno Crivelli (Centro diurno per anziani)*
- *Centro servizi Crivelli (Centro servizi per anziani)*
- *Centro servizi Contrada Larga (Centro servizi per anziani)*
- *Accompagnamento trasporto disabili*

- *Casa Santa Maria (Residenza temporanea per anziani)*
- *Prisma (Parrucchiera ed estetista per anziani)*
- *Animazione Istituto Audiofonetico Trento*
- *Centro Diurno Casa Zambiasi (Centro diurno per anziani)*

Le funzioni di Staff alla Direzione sono raggruppate in un'Area **Servizi Direzionali**, comprendente:

- *Gestione personale*
- *Contabilità*
- *Controllo di gestione e bilancio*
- *Segreteria*

Per ciascuna Area è stato nominato un **Responsabile di Area**, mentre per ciascun servizio o attività è nominato un **Coordinatore**, responsabile dell'equipe di lavoro.

### **3.4. ASPETTI AMMINISTRATIVI E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

All'interno del processo di gestione delle risorse finanziarie si possono realizzare in astratto comportamenti diretti a concretizzare condotte delittuose. Ad esempio, le movimentazioni dai conti della Cooperativa potrebbero essere l'occasione per ottenere e registrare in contabilità fatture false, non veritiere o per operazioni inesistenti, concretizzando in tal modo il reato di false comunicazioni sociali. Ancora, la movimentazione di denaro in uscita può integrare il reato di malversazione, quando il contributo o il finanziamento ottenuto venga utilizzato per finalità diverse da quelle a cui era stato destinato. Inizialmente va premesso che qualsiasi movimentazione finanziaria viene posta in essere a seguito dell'attuazione di un processo decisionale. Inoltre, il processo in esame viene analizzato in maniera trasversale nel presente capitolo, mentre saranno fatti riferimenti puntuali all'interno dei paragrafi propri del capitolo successivo relativo alle specifiche aree di rischio reato.

Kaleidoscopio ha strutturato una funzione amministrativa di staff alla Direzione (Area Servizi Direzionali) alla quale è affidata la gestione del processo amministrativo e la tenuta della contabilità. Tale Area assicura la registrazione di tutte le operazioni contabili, garantendone l'accuratezza e la tracciabilità. Analogamente avviene per la gestione degli aspetti amministrativi di gestione del personale.

L'analisi del processo del ciclo passivo (flussi finanziari in uscita) ha consentito di verificare che sono attive buone prassi contabili e un sufficiente livello di controllo.

Fermi restando i poteri di delega conferiti al Presidente/Direttore, tutte le spese di un certo rilievo vengono discusse, approvate e deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Le spese di ordinaria amministrazione sono autorizzate dal Presidente/Direttore, dai Responsabili di Area, e/o dai Coordinatori in relazione agli importi. L'Amministrazione procede al pagamento solo in presenza di tali autorizzazioni.

Sostanzialmente tutti i pagamenti vengono effettuati con bonifico bancario e i pagamenti per cassa sono residuali e riguardano piccoli importi.

Per quanto attiene il ciclo attivo, la Cooperativa eroga i propri servizi a clienti pubblici e privati in base a contratti di fornitura i quali, in alcuni casi, prevedono la predisposizione di specifiche rendicontazioni, la cui relativa documentazione viene puntualmente verificata e approvata dalla Direzione/Presidenza prima dell'invio.

Si evidenzia come la Cooperativa abbia acceduto in passato a contributi pubblici. La documentazione di richiesta viene sempre verificata e approvata, prima dell'invio, dal Presidente/Direttore, il quale analogamente verifica e autorizza tutta la documentazione di rendicontazione.

### **3.5. VALUTAZIONE ASPETTI DI GOVERNO, ORGANIZZAZIONE E SISTEMA AMMINISTRATIVO**

La situazione riscontrata risulta complessivamente positiva.

Si consigliano le seguenti **azioni di miglioramento**:

- Predisporre un documento riepilogativo dell'assetto organizzativo, dei ruoli e delle responsabilità associate;
- Predisporre un documento riepilogativo di controlli interni da effettuare, riportando la frequenza, il responsabile e l'area interessata
- Definire con apposita procedura le modalità e responsabilità di archiviazione e conservazione dei contratti attivi e passivi (sia nella forma cartacea che elettronica)

## **4. VALUTAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO**

### **4.1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART. 24 E ART.25)**

#### **Art. 24 D. Lgs 231/2001**

*Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)*

*Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)*

*Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)*

*Truffa (art. 640, comma 2, n.1 c.p.)*

*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis)*

*Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)*

*Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)*

#### **Art. 25 D. Lgs 231/2001**

*Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)*

*Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)*

*Concussione (art. 317 c.p.)*

*Corruzione per un atto d'ufficio (art 318 c.p.)*

*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)*

*Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)*

*Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter. c.p.)*

*Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater. c.p.)*

*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)*

*Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)*

*Istigazione alla corruzione (art.322 c.p.)*

*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-bis. c.p.)*

*Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)*

*Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)*

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state individuate nelle seguenti:

- la partecipazione a gare d'appalto indette da enti pubblici;
- la stipulazione e successiva esecuzione delle convenzioni con soggetti pubblici;

- l'acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti da parte di soggetti pubblici italiani o comunitari;
- la verifica dei requisiti per il mantenimento dei requisiti che consentono l'ottenimento di sgravi contributivi
- la presentazione di documentazione non veritiera ad enti pubblici.

#### **4.1.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

##### *Reati in tema di erogazioni pubbliche*

I reati in tema di erogazione pubbliche "Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico" (art. 316-ter c.p.), "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" (art. 640 bis) e "Malversazione a danno dello Stato" (art.316 bis c.p.) mirano a tutelare l'assegnazione di finanziamenti pubblici nel momento dell'erogazione e in quello successivo dell'utilizzazione.

Il processo coinvolto nel caso di "Malversazione a danno dello Stato" è la gestione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti da parte di soggetti pubblici. Si realizza questa fattispecie nel momento in cui questi contributi, sovvenzioni o finanziamenti vengono utilizzati per finalità differenti da quelle per cui erano stati concessi. Per quanto riguarda l'"Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico" e la "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" la condotta criminosa si realizza per conseguire tali finanziamenti e quindi interessa il processo di acquisizione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti da parte di soggetti pubblici. L'attenzione va dunque posta al processo di richiesta di contributi e finanziamenti e alle successive fasi di rendicontazione.

Kaleidoscopio ha richiesto in passato, richiede anche oggi con regolarità, contributi ad enti pubblici e quindi realizza attività legate alla richiesta, acquisizione e rendicontazione di contributi pubblici.

##### *Truffa e Frode nelle pubbliche forniture*

Si tratta di una tipologia di reato realizzabile potenzialmente in tutti gli ambiti aziendali e si caratterizza per la falsificazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Rientrano tra i processi sensibili quelli inerenti alla stipulazione e successiva esecuzione di convenzioni con i soggetti pubblici e, in particolare, relativamente alle attività di trasmissione ad un ente pubblico della documentazione e delle informazioni relativa a:

- realizzazione di servizi in convenzione con Enti Pubblici;
- partecipazione a gare d'appalto;
- comunicazione del possesso di requisiti finalizzati all'ottenimento di accreditamenti per la realizzazione di specifici servizi regolamentati;
- rendicontazione delle attività svolte.

##### *Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico*

Questa fattispecie di reato, assumendo rilievo soltanto se realizzata nei confronti della Pubblica Amministrazione, risulta non applicabile nel contesto di Kaleidoscopio. Quest'ultima non utilizza infatti ad oggi registri informatici di proprietà della Pubblica Amministrazione per attestare condizioni essenziali per la partecipazione a gare o in fase di erogazione del servizio.

##### *Corruzione, Concussione, Istigazione alla corruzione*

I reati, relativi all'area della corruzione, vedono la possibilità di concretizzazione nei rapporti tra esponenti dell'ente e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

##### *Peculato*

Questa fattispecie di reato può essere commesso solo da un pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, che si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui sfruttando la propria posizione. Non agendo in nessuna situazione in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, questa fattispecie risulta non applicabile nel contesto di Kaleidoscopio

#### **4.1.2. SITUAZIONE ATTUALE**

Quando viene richiesto un contributo pubblico la documentazione viene verificata, prima della trasmissione, dal Direttore/Presidente. Analogo comportamento viene adottato per la successiva rendicontazione del contributo concesso.

Un altro ambito di rischio potrebbe ipoteticamente riguardare la presentazione di documentazione non veritiera al fine di dimostrare fittiziamente il possesso di requisiti di legge.

Non sono state invece individuate attività specifiche che possano configurare la possibilità di commissione dei reati di corruzione e concussione nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Questi reati potrebbero essere commessi in via teorica e relativamente ad aspetti di carattere generale esclusivamente dal Direttore/Presidente, da esponenti del Consiglio di Amministrazione o loro incaricati e da alcuni Responsabili di Area o Coordinatori che per ruolo e tipologia di attività interagiscono con funzionari della Pubblica Amministrazione. La struttura e composizione del modello di governance e la storia di Kaleidoscopio portano a ritenere comunque molto improbabile la commissione di reati appartenenti a questa fattispecie.

Per quanto riguarda specificatamente il reato di corruzione in atti giudiziari, si segnala come, alla data, nessun esponente aziendale di Kaleidoscopio è stato coinvolto in procedimenti giudiziari di natura penale o amministrativa.

Peraltro, dati i numerosi rapporti della Cooperativa con la Pubblica Amministrazione, si ritiene che complessivamente i processi sopra citati siano quelli a maggiore rischio di reato in Kaleidoscopio e che vadano quindi attentamente presidiati e regolamentati.

#### **4.1.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

In base alle considerazioni svolte si ritiene di assegnare alle attività coinvolte nell'area in esame un indice di rilevanza pari a 3 accompagnato da un indice di copertura pari a 2. Il rischio complessivo risulta dunque pari al valore 6.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b> (art. 24 e art.25 d.lgs. 231/2001)	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Rischio Medio</b>

#### **4.2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART.24 BIS)**

*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter. c.p.)*

*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater. c.p.)*

*Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)*

*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater. c.p.)*

*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies. c.p.)*

*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis. c.p.)*

*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter. c.p.)*



*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater. c.p.)*

*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies. c.p.)*

*Documenti informatici (art. 491-bis. c.p.)*

*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)*

*Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).*

#### **4.2.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Nella realtà delle società di Kaleidoscopio, pur ritenendo remota la possibilità di concretizzare la specifica tipologia di reati indicati all' interno dall' articolo 24 bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", tale eventualità non può essere esclusa a priori.

Tra l' altro deve essere considerato che in tutte quelle ipotesi in cui non sia possibile ricondurre la responsabilità penale in capo ad uno specifico soggetto, e venga comunque accertata la commissione di un delitto, la Cooperativa ne potrà rispondere sul piano amministrativo, sempre che allo stesso sia imputabile una colpa organizzativa consistente nella mancata adozione ovvero nel carente funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo. Si pensi ad esempio al caso, se pure remoto, in cui un "pirata informatico" (hacker) utilizzi il sistema informativo di Kaleidoscopio, non sufficientemente protetto, per accedere attraverso tale canale a dati riservati o di proprietà della Pubblica Amministrazione.

In merito ai reati richiamati all' art. 24 bis D. Lgs. 231/2001 è opportuno precisare il rapporto che intercorre con la disciplina europea a nazionale a tutela della privacy, in quanto il titolo, che richiama il trattamento illecito dei dati, può portare ad alcuni fraintendimenti.

In realtà dall' esame dei reati indicati in tale articolo si evince che si tratta esclusivamente di reati informatici e non dei reati previsti dal Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs 196/2003 (così come modificato dal D. Lgs. 101/2018), che pure prevedono delle sanzioni penali in capo al titolare del trattamento. Peraltro, ai fini della prevenzione dei reati indicati dall' art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001, il sistema di soggetti, misure di sicurezza, autorizzazioni e controlli messo in atto per adempiere alle norme in tutela della privacy e contenute principalmente nella documentazione di riferimento della società può essere utilizzato, con eventuali integrazioni e correttivi, nella predisposizione dei protocolli specifici del Modello 231/2001.

Ciò premesso, i reati considerati applicabili, seppure solo in via ipotetica, alla realtà di Kaleidoscopio, sono limitati a quelli di seguito riportati, per i quali si riporta una breve descrizione della fattispecie.

*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*

Può essere commesso da chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

*Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater. c.p.)*

Può essere commesso da chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all' accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al già menzionato scopo.

*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*

Può essere commesso da chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché da chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in



tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*

Può essere commesso da chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

*Documenti informatici*

Il riferimento è ai documenti sottoscritti con firma digitale. Se alcune delle falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei (previste e punite dagli articoli dal 476 al 493 del Codice penale) riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

#### **4.2.2. SITUAZIONE ATTUALE**

Per la gestione dell'infrastruttura tecnologica e del sistema informativo Kaleidoscopio si avvale della consulenza di una società informatica locale, che si occupa, tra l'altro, della gestione degli accessi (userid e password), della gestione dell'infrastruttura di rete, della pianificazione ed esecuzione dei salvataggi dei dati. Sotto il profilo della sicurezza, il sistema è dotato di un firewall fisico e uno virtuale (dell'ambiente Windows) e software antivirus.

Tra i dati trattati dalla Cooperativa ve ne sono alcuni che possono essere identificati come sensibili (ad es.: certificazioni ex art. 4 legge 381/91). In alcune situazioni, vengono gestite informazioni relative allo stato di salute del personale (si veda, ad esempio, la particolare tutela sancita dalla legge nei confronti dei malati di AIDS e dei sieropositivi), nonché alla situazione giudiziaria di persone impiegate nella Cooperativa.

Si segnala che la Cooperativa si è adeguata alla normativa europea (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) in tema di privacy e trattamento dei dati personali.

#### **4.2.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

In base alle considerazioni svolte si ritiene di assegnare alle attività coinvolte nell'area in esame un indice di rilevanza pari a 1 accompagnato da un indice di copertura pari a 3. Il rischio complessivo risulta dunque pari al valore 3.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b> <i>(art.24 bis D.lgs. 231/2001)</i>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Rischio Basso</b>

#### **4.3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)**

*Associazione per delinquere (Art. 416, c.p.)*

*Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis. c.p.)*

*Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter. c.p.)*

*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.)*

*Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, comma 2, lett. a, numero 5 c.p.p.)*

*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74. D.P.R. 9-10-1990 n.309)*

In Kaleidoscopio non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia di reati indicati all'interno dall'articolo 24 ter "Delitti di criminalità

organizzata”, anche se tali fattispecie non possono essere escluse a priori.

La mancata identificazione di specifici processi sensibili, la collocazione territoriale e la storia stessa della Cooperativa hanno portato a considerare il rischio di concretizzazione di tali reati con la minima rilevanza (valore 1). L’assetto societario, il modello di *governance* e i rapporti continuativi con l’ente pubblico portano a valutare la copertura del modello con il massimo valore di garanzia 1.

Il rischio complessivo risulta dunque pari al valore 1.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Delitti di criminalità organizzata</b> <i>(art. 24 ter d.lgs. 231/2001)</i>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>

#### **4.4. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)**

##### **Art. 25-bis D. Lgs 231/2001**

*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. (art. 453 c.p.)*

*Alterazione di monete (art 454 c.p.)*

*Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)*

*Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)*

*Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art 459 c.p.)*

*Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)*

*Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)*

*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)*

*Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)*

*Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. (art. 461 c.p.)*

##### **4.4.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Relativamente ai reati previsti dall’ art. 25-bis D. Lgs 231/2001 si prende in considerazione il seguente.

###### *Reati in tema di falsificazione di monete*

Nell’insieme di questa fattispecie di reati può rivestire interesse ai fini dell’analisi delle attività sensibili il reato di “spendita di monete falsificate ricevute in buona fede” (art. 457 c.p.), che può essere commesso da chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. In questo caso, la condotta criminosa potrebbe riferirsi anche a casi in cui non vi sia esplicita volontà da parte del soggetto, che può acquisire denaro falso anche in buona fede.

##### **4.4.2. SITUAZIONE ATTUALE**

Il reato di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede potrebbe essere materialmente connesso in tutti quelle situazioni in cui vi sia maneggio di denaro. L’attività principale non prevede maneggio di denaro contante e tutti i pagamenti e gli incassi sono effettuati tramite il canale bancario e la gestione di piccole casse è residuale. In proposito è presente peraltro una specifica *Istruzione operativa gestione cassa*.

#### 4.4.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE

In base alle considerazioni svolte si ritiene di assegnare alle attività coinvolte nell'area in esame un indice di rilevanza pari a 1 accompagnato da un indice di copertura pari a 2, con un valore complessivo del rischio complessivo pari a 2.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <i>(art. 25 bis d.lgs. 231/2001)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>

#### 4.5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS 1)

*Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)*

*Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.)*

*Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)*

*Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)*

*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)*

Commesso da chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)*

*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter. c.p.)*

*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater. c.p.)*

##### 4.5.1. SITUAZIONE ATTUALE

In Kaleidoscopio non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia di reati indicati all' interno dall' articolo 25 bis 1 "Delitti contro l'industria e il commercio", in quanto la Cooperativa svolge solo marginalmente attività di produzione di beni, ad eccezione della fattispecie "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" (art. 516 c.p.).

La Cooperativa infatti gestisce, anche per il tramite di fornitori terzi, servizi di preparazione e somministrazione pasti (ad esempio nella Residenza temporanea per anziani Casa Santa Maria) Per gestire i rischi correlati alla gestione di questi servizi la Cooperativa a Piani di Autocontrollo predisposti ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Ipoteticamente potrebbero altresì configurarsi le fattispecie di reato "Turbata libertà dell'industria o del commercio" (art. 513 c.p.) e "Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis. c.p.), anche se tale evenienza è da ritenersi altamente improbabile.

##### 4.5.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE

Per quanto attiene le fattispecie di reato diverse da quella ex art. 516 c.p., la mancata identificazione di specifici processi sensibili, la collocazione territoriale e la storia stessa della Cooperativa hanno portato a considerare il rischio di concretizzazione di tali fattispecie con la minima rilevanza. L'assetto societario, il modello di *governance* e i rapporti continuativi con l'ente pubblico portano a valutare la copertura del modello con il massimo valore di garanzia.

In merito alla possibilità di incorrere nel reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" si ritiene adeguata una valutazione pari 2. Se pure il processo risulti documentato attraverso il Piano di Autocontrollo, considerando che la preparazione e somministrazione di alimenti non rappresentano la principale attività delle Cooperativa, il processo corre il rischio di

non essere adeguatamente presidiato. Si ritiene quindi adeguato un valore di copertura pari a 2. Il rischio complessivo risulta dunque pari al valore 4.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> <b>[limitatamente alla fattispecie ex art. 516 c.p.]</b> <i>(art. 25 bis1 d.lgs. 231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>

#### **4.6. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

##### **Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

*False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

*False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.)*

##### **Tutela penale del capitale sociale**

*Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)*

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

*Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.)*

*Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)*

##### **Tutela penale del regolare funzionamento della società**

*Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)*

*Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)*

##### **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**

*Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.)*

*Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c. Comma 1)*

##### **Tutela penale contro le frodi**

*Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)*

##### **Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)*

#### **4.6.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

##### **Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni**

*False comunicazioni sociali*

I reati in tema di falso nelle comunicazioni sociali mirano a tutelare i destinatari delle informazioni relative alla “consistenza ed alle attività economiche della società”, quali i soci, i creditori e qualsiasi terzo di natura pubblica o privata.

I processi sensibili riguardano dunque principalmente la predisposizione, l'approvazione e la diffusione del bilancio, di relazioni o altre comunicazioni.

Nello specifico, le ipotesi criminose previste dagli artt. 2621 e 2622 c.c. coincidono quasi integralmente e si distinguono per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale nei confronti dei destinatari delle comunicazioni.

Il reato di “False comunicazioni sociali”, previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, concerne

l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, o l'omissione di informazioni obbligatorie per legge. Questa fattispecie si realizza nel momento in cui vengono elaborate valutazioni mendaci nell'interesse della Cooperativa. A titolo d'esempio, il reato può concretizzarsi nei casi in cui viene iscritto un ammontare nominale di crediti senza tener conto del loro reale valore di realizzo, al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale.

### **Tutela penale del capitale sociale**

#### *Reati in tema di operazioni sul patrimonio della società*

I reati in tema di operazioni sul patrimonio della società comprendono le fattispecie di indebita restituzione dei conferimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, di operazioni in pregiudizio dei creditori e di formazione fittizia del capitale.

Con riferimento alla "Indebita restituzione dei conferimenti", i processi di restituzione e/o liberazione dei conferimenti ai soci sono stati considerati sensibili ai fini della valutazione del rischio. In particolare, i comportamenti attraverso i quali si realizza il reato, corrispondono alla restituzione dei conferimenti in maniera palese o simulata ai soci oppure alla rinuncia nel pretendere dai soci l'adempimento dei versamenti ancora dovuti.

Il reato di "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve" si concretizza nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Un esempio tipico di realizzazione del reato in esame è rappresentato dal compimento di operazioni fittizie o simulate, quali compensi per prestazioni non eseguite, attingendo a riserve che per legge sono intangibili. In questo ambito i due processi ritenuti sensibili corrispondono a quello di ripartizione dei dividendi e di determinazione delle riserve.

I vertici aziendali potrebbero determinare tali ripartizioni in difformità allo statuto, ai regolamenti interni o alle normative applicabili alla società. Si ricorda peraltro che la normativa riguardante le cooperative sociali vieta la distribuzione degli utili e, dunque, tale distribuzione dovrebbe essere in ogni caso essere effettuata in maniera fraudolenta.

Il reato "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante" è conseguito nel processo di acquisto di azioni di partecipazione e può configurarsi nell'acquisto o nella sottoscrizione da parte degli amministratori, di quote sociali (o quote della società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La fattispecie relativa alle "Operazioni in pregiudizio dei creditori" può ricorrere nei casi in cui vengono compiute operazioni sul capitale sociale che ledono le garanzie dei creditori. Il processo sensibile corrisponde, in questo caso, agli interventi sul capitale sociale. In casi eccezionali, il reato può realizzarsi nei processi di fusione e scissione.

Infine, il reato di "Formazione fittizia del capitale" si riscontra nel processo di aumento del capitale sociale. Più in particolare, il reato può verificarsi nei casi di attribuzione di azioni o quote sociali per somme inferiori al loro valore nominale, di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, di sopravvalutazione in modo rilevante di conferimenti di beni in natura e di crediti verso il patrimonio societario.

#### *Omessa comunicazione del conflitto di interessi*

Il reato di "omessa comunicazione del conflitto di interessi" è specifico delle società quotate alla borsa valori e pertanto non è stato considerato nell'analisi del rischio in esame.

#### *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*

Questa particolare forma di reato si concretizza nell'ipotesi di liquidazione e può realizzarsi

attraverso la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori stessi. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori competenti. Pertanto, non è stato considerato nell'analisi del rischio in esame.

### **Tutela penale del regolare funzionamento della società**

#### *Impedito controllo*

Il reato di "Impedito controllo" si concretizza in una serie di possibili comportamenti, tra i quali si menzionano: l'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, la mancata consegna di informazioni, l'impedimento all'accesso alle sedi della Cooperativa o ai sistemi informatici, dare istruzioni al personale di non collaborare con gli enti controllanti, atti ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, alle società di revisione o a enti esterni, causando un danno ai soci.

#### *Illecita influenza sull'assemblea*

Il processo sensibile sottostante corrisponde alla convocazione, preparazione e svolgimento dell'assemblea dei soci. La responsabilità è diffusa tra tutti coloro che potenzialmente possono influenzare l'assemblea, in particolare i Soci e gli Amministratori, anche se si tratta di reato comune, che può essere commesso da "chiunque" e quindi anche da soggetti estranei alla società.

I comportamenti alla base di questa fattispecie possono riguardare la presentazione all'Assemblea di atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento. Un'ulteriore modalità di realizzazione del reato può considerare l'illecita determinazione della maggioranza assembleare.

### **Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati**

#### *Corruzione tra privati*

Con l'approvazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", è stato introdotto nel D. Lgs. 231/01 il reato di "corruzione tra privati". Si prevede, in sostanza, che possa essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

L'ipotesi di atti corruttivi realizzati o tentati, ad esempio, nei confronti dei rappresentanti di clienti privati o nei confronti di rappresentanti di società concorrenti per ignorare opportunità d'affari nella quale c'è interesse della società (ad esempio: accordo dietro compenso per l'astensione dal partecipare a una gara d'appalto)...

### **Tutela penale contro le frodi**

#### *Aggiotaggio*

Il reato di aggio si concretizza nei processi di distribuzione di strumenti finanziari non quotati o di difesa del risparmio, pertanto non è realizzabile nell'ambito di operatività di Kaleidoscopio.

### **Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

#### *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*

Anche per questa fattispecie non sono stati individuati processi in cui si possa realizzare il reato in esame, in conseguenza del fatto che le operazioni di vigilanza interessano soggetti presenti sui mercati finanziari regolamentati.



#### **4.6.2. SITUAZIONE ATTUALE**

In Kaleidoscopio il principale documento societario collegato a comunicazioni sociali è il bilancio di esercizio. I controlli amministrativo/contabili si sostanziano in verifiche delle singole voci, effettuate in via continuativa nel corso dell'anno o realizzate ad hoc in sede di predisposizione del bilancio. Tali controlli vengono realizzati dall'Area Amministrazione della Cooperativa.

La normativa pone alle società cooperative precisi vincoli in tema di distribuzione degli utili e remunerazione dei soci, al fine di poter avere accesso ai benefici fiscali previsti. In particolare, sono disposti i seguenti vincoli normativi:

- svolgimento dell'attività prevalente verso i soci;
- obbligo di accantonamento a riserva legale del 30% degli utili dell'esercizio (in luogo del 5% richiesto per legge alle società di capitali), anche dopo il raggiungimento del valore della medesima del quinto del capitale sociale;
- obbligo di riconoscimento al Fondo mutualistico di promozione cooperativa del 3% degli utili dell'esercizio;
- riserve di patrimonio netto indivisibili;
- divieto di ripartizione del patrimonio netto fra i soci in caso di scioglimento della Cooperativa, ad eccezione del solo capitale sociale, eventualmente rivalutato e nettato delle perdite, e per contro obbligo di devoluzione al Fondo mutualistico di promozione cooperativa;
- limite di distribuzione dei dividendi;
- limite di remunerazione del prestito sociale.

Il rispetto dei vincoli di cui sopra viene puntualmente verificato nel corso delle revisioni cooperative biennali. In questo senso risulta quindi remota la possibilità che vengano compiute operazioni finalizzate alla commissione di reati previsti dall' art. 25 ter del D.lgs.231/2001.

#### **4.6.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

##### **Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni**

Le comunicazioni sociali comprendono sostanzialmente al bilancio di esercizio, il quale rappresenta strumento informativo sostanziale per la compagine sociale e altri soggetti (Istituti finanziari, clienti, ecc.), nonché altre comunicazioni indirizzate a Enti pubblici con i quali vengono stipulate apposite convenzioni (si pensi ad esempio al Piano di Impresa predisposto annualmente per l'Agenzia del Lavoro provinciale). In relazione a ciò si ritiene adeguata una valutazione della rilevanza pari a 2.

Il processo di predisposizione del bilancio di esercizio appare ben presidiato attraverso l'applicazione di prassi consolidate, frutto soprattutto dell'esperienza maturata e della competenza delle persone, che contribuiscono a mitigare sensibilmente i possibili rischi di infrazione. Peraltro, appare migliorabile la formalizzazione delle procedure e la registrazione dei controlli effettuati. Tenuto conto di queste considerazioni il valore attribuito alla copertura del modello viene quantificato in 2.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 4.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>



### **Tutela penale del capitale sociale**

I reati di “Indebita restituzione dei conferimenti” e di “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve” sono stati stimati con un fattore di rilevanza pari a 1. Soprattutto in considerazione delle caratteristiche della compagine sociale e delle finalità sociali di Kaleidoscopio si ritiene infatti che la probabilità di realizzazione di queste fattispecie sia alquanto ridotta.

Per gli stessi motivi, la possibilità che si verifichino i restanti reati compresi all’interno di questa categoria, ovvero “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”, “Operazioni in pregiudizio dei creditori”, “Formazione fittizia del capitale” risultano di scarsa rilevanza (valore 1). Per contro, la copertura rispetto a questa categoria di reati è ritenuta non particolarmente adeguata, mancando qualsiasi previsione specifica su questi aspetti. In considerazione di ciò si attribuisce a questo aspetto un valore di copertura pari a 3.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 3.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Tutela penale del capitale sociale</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Rischio Basso</b>

### **Tutela penale del regolare funzionamento della società**

Relativamente alle attività di revisione di potrebbe configurare in astratto la possibilità di commissione del reato di impedito controllo ai sensi del dell’art 2625 c.c. Peraltro, a seguito della riforma introdotta dall’art 29 del D.lgs. 39/2010, l’impedito controllo del revisore, espunto dall’art 2625 c.c., non è stato richiamato dal D.lgs. 231/2001 e, pertanto, l’impedito controllo del revisore non costituisce reato-presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto. In generale, quindi, il reato di “Impedito controllo” appare difficilmente concretizzabile.

Analogamente risulta difficile ipotizzare come il reato di “illecita influenza sull’assemblea”, di norma realizzato per favorire interessi di parte, possa configurarsi per avvantaggiare la società nel suo complesso. Quindi il grado di rilevanza risulta limitato (valore 1) e la copertura del modello sufficiente (valore 2), soprattutto in relazione alla possibilità puramente ipotetica di commissione dei reati.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 2.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Tutela penale del regolare funzionamento della società</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>

### **Corruzione tra privati**

Il reato di “Corruzione tra privati” appare ipoteticamente realizzabile, soprattutto perché numerosi clienti della Cooperativa sono aziende private, anche se nella storia della Cooperativa non si sono mai rinvenuti eventi concreti in tal senso. Il comportamento maggiormente a rischio è rinvenibile nella stipula di eventuali accordi o “patti di non concorrenza” con altri soggetti imprenditoriali in occasione di partecipazione a gare pubbliche per l’affidamento dei servizi. Complessivamente si ritiene in ogni caso di poter attribuire una certa rilevanza a questa fattispecie di reato (valore 2), con una copertura del modello sufficiente (valore 2).

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 4.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Corruzione tra privati</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>

#### 4.7. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

Nella realtà di Kaleidoscopio non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia dei reati indicati all'interno dell'articolo 25 quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", se non nell'ipotesi di finanziamento di organizzazioni con finalità terroristiche attraverso erogazioni liberali mascherate. Anche in tale ipotesi, alquanto residuale, risulta comunque arduo ipotizzare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa.

In conseguenza di ciò e della mancata identificazione di processi sensibili **si considera come inapplicabile** il rischio di concretizzazione di tali reati.

#### 4.8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI FEMMINILI (ART. 25-QUATER. 1)

Nella realtà di Kaleidoscopio non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia di reato indicato all'interno dell'articolo 25 quater 1 "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

La mancata identificazione di processi sensibili ha portato a **considerare inapplicabile**, il rischio di concretizzazione del reato, nemmeno in ipotesi.

#### 4.9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES)

Se pure molti dei servizi realizzati dalla Cooperativa comportino la gestione di persone in stato di disagio sociale e potenzialmente fragili, anche dal punto di vista emotivo e psicologico, si ritiene che i principi, i valori e la storia di Kaleidoscopio non consentano di individuare nemmeno ipoteticamente potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia di reato indicato all'interno dall'articolo 25 quinquies "Delitti contro la personalità individuale".

La mancata identificazione di tali comportamenti ha portato a **considerare come inapplicabile**, il rischio di concretizzazione di tali reati.

#### 4.10. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES)

Il fatto che la Società in esame non sia quotata su mercati finanziari, condizione che risulta presupposto per l'eventuale commissione del reato, ha portato a **considerare come inapplicabile** il rischio di concretizzazione del reato stesso.

#### 4.11. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES).

*Omicidio colposo (589 c.p.), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

*Lesioni personali colpose gravi o gravissime (590 c.p., comma 3), commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.*

L'art. 9 del D. Lgs. 123/07 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 septies, che prevede l'introduzione come reato presupposto delle fattispecie di omicidio colposo (589 c.p.) e di lesioni gravi o gravissime (590, comma 3 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente il D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) ha riorganizzato le

fonti normative previgenti in materia. In relazione alla responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001, l'art. 300 del Testo Unico ha modificato l'art. 25 septies, lasciando però in sostanza inalterati i reati presupposto. Inoltre, l'art. 30 ha individuato le caratteristiche che deve possedere il modello di organizzazione, gestione e controllo al fine di prevenire i reati in esame., e in particolare l'azienda deve assicurare l'attuazione di un idoneo sistema per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

L'introduzione di questo nuovo reato è stata di particolare rilevanza considerato che per la prima volta il legislatore ha previsto una responsabilità amministrativa dell'ente per reati di natura colposa. Il criterio di "interesse" o "vantaggio" dell'ente fissato all'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 risulta in ipotesi incompatibile con i reati colposi non essendo configurabile rispetto ad essi una finalizzazione soggettiva dell'azione. In questo caso specifico, la responsabilità dell'ente risulta peraltro applicabile solo quando dal fatto illecito derivi un vantaggio per l'ente in termini di risparmio di costi o di tempi.

Altro profilo di incompatibilità risiede nel mancato coordinamento della normativa con l'esimente di cui all'art. 6 del decreto, nella parte in cui richiede la prova dell'elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa.

Questa incongruenza viene superata facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permette di prescindere da tale prova o, quantomeno di disancorare il concetto di "elusione fraudolenta" dalle tipiche fattispecie proprie del Codice Penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti "pericolose".

#### Omicidio colposo

Il reato si configura quando taluno cagiona involontariamente la morte di una persona per effetto di una condotta consistente nella violazione di norme precauzionali non scritte di diligenza, prudenza e perizia, ovvero nell'inosservanza di misure cautelari prescritte da leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Le modalità di realizzazione della condotta colposa possono essere sia attive che omissive, purché, in quest'ultimo caso, sussista in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato un particolare obbligo giuridico di impedire l'evento morte. È questo il caso dell'imprenditore datore di lavoro, o del soggetto da questi delegato, tenuto per legge alla eliminazione di ogni situazione di pericolo per l'integrità e la salute psico-fisica dei propri lavoratori.

L'art. 589 c.p., comma 2, prevede una circostanza aggravante del reato, per l'ipotesi in cui l'evento morte sia conseguenza della violazione della normativa per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro.

### Lesioni personali colpose

Il reato si configura nel fatto di chi cagiona colposamente in altri una malattia nel corpo o nella mente. Non è richiesto, quale elemento costitutivo indefettibile, l'uso della violenza. È sufficiente qualsiasi condotta idonea a cagionare una qualsiasi alterazione, anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali.

La lesione può essere:

- **lieve** se deriva una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni – per tale intendendosi non la sola attività lavorativa – non superiore a 40 giorni;
- **grave** se dal fatto deriva: a) una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- **gravissima** se il fatto produce: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L' art. 25 septies del D. Lgs. 231/01 limita la propria operatività alle ipotesi aggravate di cui al III comma dell'art. 590 c.p., e cioè alle ipotesi di lesione grave o gravissima cagionate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Quindi, in considerazione di tale rinvio, la responsabilità dell'ente andrà esclusa nei casi in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini solo una lesione lieve, mentre andrà senz'altro affermata ove la lesione grave o gravissima sia determinata dalla violazione di norme poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero quelle specificamente dettate per prevenire le malattie professionali.

Ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, la previsione di cui all'art. 25 septies attribuisce rilievo non solo alla violazione della normativa antinfortunistica, bensì anche a quella poste a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa infatti che:

- il dovere di igiene, salute e sicurezza sul lavoro si realizza o attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge o, in mancanza, con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evitare sinistri e, in genere, lesioni alla salute psicofisica dei lavoratori, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.
- l'art. 2087 c.c., in forza del quale «*l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*» ha carattere generale e sussidiario, di integrazione della specifica normativa posta a presidio del diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro.

**Pertanto, sono da rispettare non soltanto le specifiche norme contenute nel D. Lgs 81/08, ma anche quelle che, se pure stabilite da leggi generali, sono ugualmente dirette a prevenire gli infortuni stessi, come l'art. 437 c.p. che sanziona l'omissione di impianti o di segnali destinati a tale scopo.**

La legislazione speciale, anche quando fa riferimento a situazioni definite come “luoghi di lavoro”, “posti di lavoro”, ecc., richiede che la misura preventiva riguardi l'intero ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa. L'ambiente di lavoro, pertanto, deve essere reso sicuro in tutti i luoghi nei quali chi è chiamato ad operare possa comunque accedere, per qualsiasi motivo, anche indipendentemente da esigenze strettamente connesse allo svolgimento delle mansioni

disimpegnate.

Poiché la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, per causa sopravvenuta solo in presenza di un comportamento del lavoratore abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute.

Tuttavia, in caso d'infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficienza causale può essere attribuita ai comportamenti del lavoratore infortunato che abbiano dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio di siffatti comportamenti.

**Le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro sono poste a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, ma di chiunque in un modo o nell'altro possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia.**

Ne consegue che, ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di sicurezza e di salubrità dell'ambiente normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa ex art. 43 c.p., su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, e quindi sulla società, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale (quale ad esempio un visitatore), purché sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione.

In relazione allo specifico settore della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, **l'art. 30 del D. Lgs. 81/08 sancisce l'efficacia esimente della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. 231/2001**, che deve essere riconosciuta al modello di organizzazione e gestione che venga adottato ed attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

Devono altresì essere previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le sopra indicate attività.

Inoltre, ai sensi della medesima norma, il modello di organizzazione e gestione deve prevedere:

- un'articolazione di funzioni che, tenuto conto della natura e delle dimensioni dell'organizzazione aziendale e del tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel



modello;

- un idoneo sistema di controllo che garantisca l'attuazione del modello organizzativo ed il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso la modifica del medesimo modello ogni qual volta siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 per le parti corrispondenti.

#### 4.11.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI

La responsabilità amministrativa della Cooperativa interviene quando i reati sopracitati si realizzino in conseguenza di una violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In proposito, rileva quindi in primis il rispetto delle prescrizioni della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per i **soggetti tenuti ad osservare o far osservare gli obblighi specifici ai sensi del D.lgs. 81/2008 (tra cui, segnatamente: il Datore di lavoro, il Direttore, i preposti, i lavoratori)**.

Conseguentemente a tale premessa, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aree organizzative e le attività della Cooperativa, con particolare riferimento alle persone che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi (nei settori pulizie, custodia, verde e facchinaggio).

#### 4.11.2. SITUAZIONE ATTUALE

Kaleidoscopio ha adempiuto agli obblighi di legge predisponendo il DVR e nominando un RSPP, esterno in possesso delle qualifiche e requisiti di legge, nonché un Medico Competente abilitato.

L'ultima valutazione dei rischi complessiva si è conclusa nel mese di giugno 2018 e riepilogata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di data 04.06.2018.

La valutazione è stata controfirmata dal Datore di Lavoro (Michele Odorizzi, Presidente della Cooperativa), dal Medico Competente (Dott. Gianpiero Girardi) dal RSPP (Andrea Franceschini) e dal RLS (Andrea Asson) con data attestata del 05.03.2019.

La valutazione sintetica dei rischi rispetto alle diverse aree di attività è la seguente.

Classificazione Rischio per accordo Stato-Regioni Formazione lavoratori	ALTO (attività di assistenza residenziale) MEDIO (attività di assistenza non residenziale) BASSO (attività di ufficio)
Classificazione Rischio incendio ex DM 10.03.1998	BASSO-MEDIO-ELEVATO in relazione alle diverse sedi di lavoro
Classificazione Primo soccorso ex DM 388/2003	Gruppo B/C

Ai fini della valutazione dei rischi, i lavoratori sono stati raggruppati in 19 Gruppi Omogenei (G.O.) tenendo conto dei luoghi di lavoro, delle tipologie di attività svolte e dei ruoli professionali esercitati, nonché dell'interazione tra i processi, che induce alcuni ruoli ad interagire e operare in molteplici ambiti della Cooperativa.

Per ciascun G.O. è stata definita una specifica "Scheda rischio mansione" (le schede sono allegate al DVR)



Sono stati valutati i rischi specifici legati alla sede di lavoro, predisponendo delle schede di dettaglio per undici ambienti di lavoro diversi (le schede sono allegate al DVR).

È presente una tabella che, per ciascun Gruppo Omogeneo, individua i DPI da fornire (da parte della Cooperativa) e utilizzare (da parte dei lavoratori).

Sono state definite 18 istruzioni operative di sicurezza attraverso le quali vengono fornite precise indicazioni di comportamento indirizzate ai diversi ruoli raggruppati per G.O.

È stata realizzata una puntuale analisi dei pericoli con valutazione dei relativi rischi anche con riferimento agli impianti fissi e apparecchiature elettriche, agli automezzi, alle attrezzature di lavoro di ufficio (PC, stampanti, telefoni, fotocopiatrici, prodotti di cancelleria) e alle attrezzature di laboratorio (trapano a colonna, mola da banco, taglierina, attrezzatura da banco e utensili manuali, macchine per la lavorazione del legno, scale portatili), attrezzature mobili di elevazione (transpallet, carrello elevatore), attrezzature da cucina (manuali ed elettriche).

Sono stati altresì valutati i rischi relativi ad alcuni aspetti specifici, quali i rischi connessi a

- le differenze di genere e di età;
- lavoratori stranieri;
- le differenze di tipologia contrattuale
- l'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- il lavoro minorile;
- il lavoro notturno;
- le lavoratrici in stato di gravidanza, le lavoratrici madri e le lavoratrici gestanti e in allattamento;
- lavoro isolato e solitario;
- la relazione con le persone (con particolare riferimento al pericolo di aggressione);
- lavoro in interferenza (con specifico riferimento al lavoro in appalto);
- l'informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Per tutti i rischi individuati sono state definite le misure di prevenzione e protezione, consistenti, in via esemplificativa E in linea di massima:

- informazione, formazione e addestramento specifico per mansione (in relazione al livello di rischio e nel rispetto della normativa vigente);
- utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva;
- istruzioni di lavoro specifiche (per le lavorazioni maggiormente a rischio);
- istruzioni e procedure di sicurezza specifiche;
- indicazioni per i fornitori di servizi di manutenzione;
- sorveglianza sanitaria specifica.

Relativamente alla sorveglianza sanitaria è prevista la prima visita medica all'atto dell'assunzione entro il termine del periodo di prova per accertare lo stato di salute e l'idoneità alla mansione e, successivamente, l'attivazione della sorveglianza sanitaria con periodicità definita sulla base di uno specifico protocollo sanitario predisposto dal medico Competente nominato.

È previsto che, in caso di assenza dal lavoro per un periodo maggiore ai 60 giorni consecutivi venga effettuato un accertamento da parte del Medico Competente.

È stato definito anche un programma di verifiche periodiche che, per completezza, si riporta di seguito. All'interno del DVR sono anche riportate delle check-list di riferimento per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche individuate.

La valutazione effettuata nel mese di giugno del 2018 riporta (come da normativa) anche il

programma di miglioramento, con l'indicazione delle tempistiche.

È stata fornita evidenza dell'effettuazione di due degli interventi previsti e, nello specifico:

- l'analisi dei rischi derivanti dall'utilizzo di agenti biologici per le persone che operano nell'Area Cura e Benessere (DVR specifico di data 18.12.2018);
- l'analisi dei rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza e madri in allattamento con riferimento alle diverse mansioni ricoperte (DVR specifico di data 05.06.2018).

#### **Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro - Programma verifiche periodiche**

Oggetto	Tempistiche
Formazione Neoassunti secondo ASR 21.12.2011	Entro 60 gg dall'assunzione
Formazione per addetti con Cambio Mansione secondo ASR 21.12.2011	Entro 60 gg dal cambio mansione
Verifica presidi antincendio	Periodico 6 mesi
Accertamento assenza assunzione sostanze psicotrope per addetti uso carrello elevatore	Periodico 1 anno
Riunione periodica ai sensi art. 35 del D.lgs. 81/2008 e smi	Periodico 1 anno
Verifica e controllo cartellonistica	Periodico 1 anno
Verifica e controllo cassetta pronto soccorso	Periodico 1 anno
Verifica e controllo ascensori e/o montacarichi	Periodico 6 mesi
Verifiche periodiche impianto di messa a terra	Periodico 2 anni per locali soggetti a CPI 5 anni per altri locali
Aggiornamento formazione ADDETTI ANTINCENDIO	(2-5-8 ore) ogni 3 anni
Aggiornamento formazione ADDETTI PRIMO SOCCORSO	4 ore ogni 3 anni
Aggiornamento della formazione dei LAVORATORI	6 ore entro/ogni 5 anni
Aggiornamento della formazione dei PREPOSTI	6 ore entro/ogni 5 anni
Aggiornamento della formazione dei DIRIGENTI	6 ore entro/ogni 5 anni
Aggiornamento degli ADDETTI ALL'UTILIZZO CARRELLO ELEVATORE	4 ore ogni 5 anni

#### **4.11.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

Kaleidoscopio, per tipologia di attività svolta, è classificata come azienda a rischio alto/medio/basso in relazione alle diverse e molteplici attività e servizi svolti. Per le considerazioni sopra esposte, si ritiene che utile valutare la rilevanza con valore 4. La Cooperativa ha ottemperato agli adempimenti di legge, predisponendo tutta la documentazione obbligatoria prevista e formando il personale secondo quanti previsto dalla normativa. Per questi motivi si ritiene adeguato attribuire il valore 2 alla copertura del modello.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 8.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b> <i>(art. 25 septies d.lgs.231/2001)</i>	4	2	8	<b>Rischio Medio</b>

**4.12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES).**

*Ricettazione (art.648 c.p.)*

*Riciclaggio (art.648 bis c.p.)*

*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 ter c.p.)*

*Autoriciclaggio (art. 648-ter-1. c.p.)*

**4.12.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

La configurabilità di quanto previsto nelle fattispecie di reato indicate potrebbe realizzarsi in prima analisi al momento dell’acquisto di attrezzatura o materiale rubato. Pertanto, risulta interessato il processo di acquisto e in linea generale la gestione dei fornitori.

Altro processo da considerare risulta essere la gestione dei flussi finanziari anche se appare remota l’ipotesi di configurabilità del reato di riciclaggio, in considerazione della tipologia e del volume di movimenti attribuibili alla Cooperativa.

Remota appare anche la possibilità di commissione del reato di autoriciclaggio. In teoria potrebbe verificarsi il caso di false fatturazioni per servizi o consulenze, al fine di creare provviste di denaro occulte.

**4.12.2. SITUAZIONE ATTUALE**

In considerazione della tipologia di attività svolte da Kaleidoscopio il processo di acquisto interessa sia prodotti che servizi e riguarda nello specifico le attività volte a:

- esaminare le richieste di acquisto;
- valutare l’efficacia e l’efficienza del processo di approvvigionamento;
- verificare i requisiti del prodotto/servizio fornito;
- monitorare i fornitori critici.

**4.12.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

Viene attribuito un valore di rilevanza pari a 2, in considerazione delle caratteristiche del processo di acquisto all’interno di Kaleidoscopio.

Si rileva peraltro l’assenza di specifiche procedura (sia del processo di acquisto che di gestione dei fornitori), pur in presenza di idonee prassi e di un costante monitoraggio delle spese, attuato anche attraverso un controllo autorizzativo della fattura passiva nella fase di pagamento. Ciò porta a valutare con valore 2 la copertura attuale del modello.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 4.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> <i>(art. 25-octies d.lgs.231/2001)</i>	2	2	2	<b>Rischio Basso</b>

In questo ambito, si consigliano le seguenti **azioni di miglioramento**:

- Regolamentare il processo di selezione, gestione e valutazione dei fornitori e degli acquisti anche dal punto di vista “normativo” attraverso uno specifico protocollo (o procedura) inerente alla gestione degli acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali

**4.13. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES)**

*Legge 633/1941 in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – artt. 171 e ss. “Difese e sanzioni penali”.*

#### **4.13.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Dei reati presupposto richiamati dall'art. 25 novies del d.lgs. 231/2001 (delitti in materia di violazione del diritto d'autore) appare configurabile nel contesto di Kaleidoscopio l'art. 171 bis "Duplicazione di programmi per elaboratore".

La configurabilità di quanto previsto da tale fattispecie si potrebbe realizzare al momento della duplicazione abusiva e della conseguente utilizzazione di software non originali da parte del personale, al fine di risparmiare il costo dei programmi originali. In conseguenza di tale ipotesi risultano relativamente sensibili il processo di acquisto e, successivamente, di gestione delle licenze dei software.

Le responsabilità coinvolte in tali processi sono individuabili in generale in tutto il personale che utilizza i personal computer, nonché in coloro che acquistano (o autorizzano l'acquisto) programmi software, coloro che monitorano la corretta gestione delle relative licenze d'uso, nonché e in coloro che procedono alla loro installazione sugli elaboratori.

#### **4.13.2. SITUAZIONE ATTUALE**

In merito al rischio in esame si rileva che, in quanto Onlus, Kaleidoscopio gode di condizioni di favore per l'acquisto delle *suite* di *Office Automation*, rendendo particolarmente poco conveniente l'utilizzo di software non licenziato o con licenza irregolare.

Non risultano invece attive protezioni particolari sui personal computer che impediscono l'installazione di software da parte del personale, né risulta attivato un puntuale controllo delle licenze software possedute a fronte del software installato.

#### **4.13.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

La valutazione della rilevanza ha portato ad attribuire il valore 1 al rischio di commissione dei reati compresi in questa tipologia, in considerazione del fatto che l'applicazione della responsabilità amministrativa risulta realizzabile unicamente attraverso la condotta richiamata e quindi circoscritta all'unica fattispecie di reato prevista dall'art. 171 bis. Di contro, l'assenza di misure che impediscono l'installazione di software senza autorizzazione e il mancato controllo sulle licenze installate, portano a considerare non sufficiente la copertura, alla quale si attribuisce il valore 2.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 2.

<b>Categoria di reati</b>	<b>Indice di rilevanza</b>	<b>Indice di copertura</b>	<b>Rischio totale</b>	<b>Classificazione</b>
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> <i>(art. 25-novies)</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>

#### **4.14. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES)**

*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - 377-bis. c.p.*

#### **4.14.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Presupposto a tale reato è la partecipazione o coinvolgimento della Cooperativa in un processo penale. La condotta delittuosa può essere ipotizzata ad esempio nella promessa al dipendente di aumento di stipendio o di un avanzamento di carriera al fine di indurlo a non rendere dichiarazione davanti all'autorità giudiziaria. Da tale considerazione si può desumere che le figure potenzialmente coinvolte in tale fattispecie sono sostanzialmente quelle di vertice (Presidente e Consiglieri di Amministrazione), le quali, attraverso violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, possono indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a giudizio.

#### **4.14.2. SITUAZIONE ATTUALE**

In merito al rischio in esame non risultano presenti puntuali indicazioni comportamentali all'interno di nessun documento.

#### **4.14.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

La rilevanza del reato "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" è stata classificata con valore 1 in conseguenza della condizione necessaria di partecipazione o coinvolgimento in un processo penale dell'ente.

Si rileva che Kaleidoscopio ad oggi non è stata coinvolta in nessun procedimento giudiziario. Ragionamento analogo è stato fatto nel caso del reato di "Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)" anche se quest'ultima fattispecie può concretizzarsi sia con la partecipazione o coinvolgimento in un processo civile, penale o amministrativo dell'ente.

Il livello attuale di copertura del modello è stato stimato in 2, in conseguenza della carenza di esplicite previsioni atte a prevenire i comportamenti delittuosi in esame.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 2.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> <i>(art. 25-decies)</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>

#### **4.15. DELITTI IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES)**

*Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)*

*Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)*

*Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.)*

*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.)*

*Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.)*

*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)*

*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)*

*Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Omessa bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Spedizioni transfrontaliere finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio di stabilimenti (art. 279, comma 5 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n.150/1992)*

*Norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Legge n.150/1992)*



*Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3, comma 6 Legge n.549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)*

*Inquinamento provocato dalle navi (Legge n.202/2007)*

*Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)*

Il reato può essere commesso da chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

*Violazioni concernenti gli scarichi (art. 137 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

Il reato consiste nell'aprire o comunque effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, anche continuando ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

*Attività di gestione rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

Il reato può essere commesso da chiunque effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, nonché chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata.

*Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

Il reato può essere commesso da chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

*Violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006 - Codice dell'ambiente)*

Il reato può essere commesso:

- da chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- dal trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda "SISTRI-Area movimentazione" e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- da chi, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
- dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.
- dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda "SISTRI-Area Movimentazione" fraudolentemente alterata, nel caso di rifiuti pericolosi.

*Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*

Il reato consiste nella violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94



inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla Legge n.549/1993).

Con riferimento alla realtà di Kaleidoscopio appaiono ipoteticamente applicabili i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del D.lgs.231/2001 che sono stati commentati nell'elenco di cui sopra.

#### **4.15.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

I principali processi legati agli aspetti ambientali sono la gestione dei rifiuti e il controllo degli scarichi idrici e nell'aria.

I principali ambiti di responsabilità sono riferibili ai Responsabili di Area e ai Coordinatori dei Servizi (per alcuni servizi specifici) e al Presidente/Direttore (in qualità di legale rappresentante della Cooperativa, soprattutto in relazione all'eventuale colpa di mancata vigilanza).

#### **4.15.2. SITUAZIONE ATTUALE**

**L'analisi di questo aspetto viene rinviata ad un successivo aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.**

#### **4.15.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

**La valutazione del rischio viene rinviata ad un successivo aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.**

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Reati ambientali</b> <i>(art.24 undecies d.lgs. 231/2001)</i>	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.

#### **4.16. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUEDECIES)**

*D.Lgs. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione)*

*Art. 22, comma 12 - Commesso dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.*

*Art. 22, comma 12bis - Commesso, integrando il fatto previsto al comma 12, quando i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): a) in numero superiore a tre; b) minori in età non lavorativa; c) sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del Codice penale.*

*Art. 12 commi 3, 3-bis, 3ter, 5 - Commesso in violazione delle disposizioni del Testo unico dell'immigrazione, da chiunque promuova, diriga, organizzi, finanzia o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compia altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.*

Il comma 12 bis (introdotto con la pubblicazione nella G.U. del 25 luglio 2012) estende agli enti la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per lo sfruttamento di manodopera irregolare (oltre i limiti stabiliti dal D. Lgs 286/98 in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative).

I reati richiamati dall'art. 12 commi 3, 3-bis, 3ter, 5, sono stati inseriti nell'elenco dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in occasione di un aggiornamento del "Codice antimafia"

(di cui al D. Lgs. 159/2011), deliberato nel settembre 2017. Si tratta, in sostanza, di una ulteriore disposizione derivante dalla necessità di punire gli enti che, a qualsiasi titolo, traggono vantaggio dall'immigrazione clandestina. Non a caso, la novità è inserita in occasione delle modifiche al Codice Antimafia atteso che le cronache giudiziarie mostrano come le mafie abbiano trovato nell'immigrazione una nuova fonte di business.

La responsabilità può discendere, non solo da un diretto impiego di manodopera irregolare, ma anche dalla finalità di contenere i costi che potrebbe portare a stipulare accordi e/o contratti con fornitori di servizi nel terziario di base (ad esempio: nel settore delle pulizie; del trasporto; della logistica etc.) che, a loro volta, impiegano (direttamente e/o indirettamente) manodopera irregolare, senza che vengano esperiti i controlli necessari in fase di adesione e/o stipula al/del contratto e/o di conseguente in fase di esecuzione del servizio prescelto. Si ritengono invece insussistenti i rischi legati alla recente introduzione del reato di immigrazione clandestina.

#### **4.16.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Il processo a rischio connesso al reato in questione è quello della gestione del personale, con particolare riferimento alle fasi della selezione, assunzione e verifica periodica della documentazione legale a carico dei lavoratori. In via ipotetica, eventuali responsabilità connesse alla commissione di questo reato potrebbero ascrivere al Presidente/Direttore e agli addetti al Servizio Gestione del personale (soprattutto per omessi controlli in occasione di assunzioni, conferme di assunzione, nonché, in generale, nella gestione del rapporto di lavoro).

#### **4.16.2. SITUAZIONE ATTUALE**

L'utilizzo di cittadini stranieri per lo svolgimento di attività lavorative presso Kaleidoscopio non è ricorrente e, in ogni caso, nessuno di questi è adibito a mansioni particolarmente. Non sono altresì presenti lavoratori non maggiorenti.

Le procedure di assunzione adottate garantiscono comunque che, in caso di assunzione di personale straniero, vengano svolti tutti i controlli necessari alla verifica della regolarità dei permessi di soggiorno (si verifica che il permesso di soggiorno sia in corso di validità, o la presenza di ricevuta di richiesta di rinnovo).

#### **4.16.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

Il reato risulta ipoteticamente concretizzabile in considerazione del numero relativamente elevato di dipendenti stranieri. Peraltro, l'ipotesi è di fatto limitata ai soli lavoratori con permesso di soggiorno a scadenza (per gli altri l'eventuale reato potrebbe essere commesso solo in caso di revoca del permesso di soggiorno).

A seguito di considerazioni rispetto alla normativa applicabile e al numero di lavoratori stranieri impiegate dalla Cooperativa il grado di rilevanza viene valutato con valore 1. la copertura del modello è sufficiente (valore 2), in relazione alle verifiche effettuate dall'Amministrazione del Personale.

Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 2.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> <i>(art. 25-duodecies d.lgs.231/2001)</i>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Rischio Trascurabile</b>

#### **4.17. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25-TERDECIES)**

*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)*

L'articolo 604-bis c.p. sancisce la punibilità di chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di

discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Inoltre, è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Le pene sono aggravate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale.

Nella realtà di Kaleidoscopio non sono stati individuati potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia dei reati indicati all'interno dell'articolo 25 terdecies "Razzismo e xenofobia". In conseguenza della mancata identificazione di processi sensibili si considera come **inapplicabile** il rischio di concretizzazione di tali reati.

#### **4.18. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)**

*Frodi in competizioni sportive (Art. 1, L. n. 401/1989)*

Il reato può essere commesso da chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.

*Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Art. 4, L. 401/1989)*

Il reato può essere commesso da chiunque:

- esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE);
- abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.

I rischi legati a questa categoria di reati sono considerati irrilevanti (e quindi **non applicabili**) per Kaleidoscopio.

#### **4.19. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)**

*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 Dlgs n.74/2000)*

Evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 Dlgs n.74/2000)*

Evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

*Dichiarazione infedele (Art.4 Dlgs n.74/2000)*

Evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicando in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

*Omessa dichiarazione (Art.5 Dlgs n.74/2000)*

Evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presentando, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 Dlgs n.74/2000)*

Emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

*Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 Dlgs n.74/2000)*

Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

*Indebita compensazione (Art. 10-quater Dlgs n.74/2000)*

Mancato versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 Dlgs n.74/2000)*

Sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, alienando simulatamente o compiendo altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

#### **4.19.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Diversamente da molte altre fattispecie di reato, i reati tributari sono pervasivi nell'ambito dell'attività di impresa ed è quindi difficile relegarli in ambiti di attività specifici o circoscritti. Le principali aree a rischio sono da ricercare nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi. Devono essere attenzionate anche le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori e clienti, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte. Il ciclo attivo e il ciclo passivo sono aree in cui potrebbero originarsi fatture false (passive o attive).

Aree di attività come quelle sopra menzionate, prima dell'introduzione nel D.Lgs. 231/2001 dei reati tributari, venivano analizzate in quanto fonti di rischio indiretto o "strumentale", in grado di ospitare condotte volte ad occultare o preparare la commissione di reati quali il riciclaggio, la corruzione tra privati o le illecite operazioni sul capitale sociale, mentre oggi sono diventate aree a rischio "diretto".

Peraltro, molte delle misure di prevenzione possono coincidere con quelle adottate per i reati societari, tra le quali, il primo e più importante presidio è l'adozione di un sistema amministrativo-contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace, nonché di un robusto sistema dei controlli interno.

Essendo una categoria di reati molto pervasiva, che può coinvolgere numerosi processi aziendali, per la determinazione delle responsabilità coinvolte si rimanda al paragrafo 3.4. *Aspetti amministrativi e gestione risorse finanziarie.*

#### **4.19.2. SITUAZIONE ATTUALE**

Si tratta di una categoria di reati molto pervasiva, che può coinvolgere numerosi processi aziendali, con particolare riferimento ai cicli del passivo e dell'attivo. Per l'illustrazione di

dettaglio della situazione attuale si rimanda al paragrafo 3.4. *Aspetti amministrativi e gestione risorse finanziarie*, che tratta in modo sufficientemente approfondito l'argomento.

In linea generale, le fattispecie di reati fiscali richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.231/2001 potrebbero essere commessi solo eludendo fraudolentemente le procedure e i sistemi informativi, con il coinvolgimento contemporaneo di più settori e ruoli organizzativi aziendali.

#### **4.19.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

In base alle considerazioni svolte, tenuto conto della trasversalità dei processi e della numerosità delle funzioni aziendali coinvolte e delle rilevanti conseguenze negative per la Società in caso di condanna, soprattutto sotto i profili patrimoniale e reputazionale, viene attribuito un valore di rilevanza pari a 4. La copertura del Modello viene valutata con valore 1, tenuto conto della robustezza delle procedure e dei sistemi di gestione informatici, nonché dei sistemi e presidi di controllo adottati. Il rischio complessivo viene quindi valutato con valore 4.

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Reati tributari</b> <i>(art. 25-quinquiesdecies d.lgs.231/2001)</i>	4	1	4	<b>Rischio Basso</b>

#### **4.20. CONTRABBANDO (ART. 25-SEXIESDECIES)**

Il recepimento della c.d. Direttiva P.I.F. relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (2017/1371), sulla base della legge di delegazione europea 2018, ha portato all'inserimento nel Decreto Legislativo 231/2001 dei reati di contrabbando doganale.

La normativa doganale è contenuta nel DPR 23 gennaio 1973 n. 43 (**Testo Unico Doganale**). Sono specificatamente richiamati dall'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 i seguenti reati di tale DPR.

*Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)*

*Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)*

*Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)*

*Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)*

*Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)*

*Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)*

*Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)*

*Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)*

*Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)*

*Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)*

*Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)*

*Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)*

*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)*

*Altri casi di contrabbando (Art. 292)*

*Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295)*

I dazi doganali rappresentano una risorsa propria dell'Unione europea e confluiscono nel bilancio unitario, ad esclusione di una percentuale del 25% che viene trattenuta dallo Stato di



entrata delle merci a copertura delle spese di riscossione.

Si considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” (art 34):

- i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell’obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso (articolo 36).

Il **contrabbando** consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

Tutte le fattispecie penalmente rilevanti punite con la sola sanzione pecuniaria della multa o dell’ammenda sono, ad oggi, depenalizzate dal Decreto Legislativo 8/2016, che ha trasformato in illeciti amministrativi tutti i reati puniti con la sola pena pecuniaria.

Fanno eccezione:

- i delitti di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-bis) e di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater), puniti anche con la pena della reclusione (tranne che per l’ipotesi di minore gravità di cui al comma 2 dell’articolo 291-bis)
- il contrabbando aggravato, ex articolo 295, che prevede la pena detentiva da tre a cinque anni quando:
  - a) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
  - b) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
  - c) il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
  - d) il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l’associazione è stata costituita.

L’aspetto maggiormente rilevante ai fini della compliance preventiva è rappresentato dal rapporto con il (e dall’attività dello) spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto del proprietario delle merci (esercitandone la rappresentanza). Si tratta di una figura importante nell’ambito di un trasporto internazionale di merci, essendo colui che aiuta l’esportatore o l’importatore nell’espletare le formalità doganali o nel richiedere specifici documenti ed autorizzazioni necessari ad un regolare scambio internazionale di merci.

#### **4.20.1. AREE ORGANIZZATIVE E PROCESSI COINVOLTI**

Nessuna

#### **4.20.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ATTUALE**

Kaleidoscopio non effettua alcuna attività con l’estero, se non in modo saltuario e assolutamente marginale (ad es.: acquisto di prodotti on-line da siti stranieri) e quindi non possono sussistere



potenziali comportamenti atti a concretizzare la specifica tipologia dei reati indicati all' interno dall'articolo 25-sexies "Contrabbando".

In conseguenza di ciò e della mancata identificazione di processi sensibili **si considera come inapplicabile** il rischio di concretizzazione di tali fattispecie di reato.

#### 4.21. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013)

I reati di cui all'art. 12 della legge 9/2013 costituiscono presupposto solo per le società e gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva. In conseguenza di ciò e della mancata identificazione di processi sensibili **si considera come inapplicabile** il rischio di concretizzazione di tali reati.

#### 4.22. REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N.146 ART.10)

L'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n.146 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un Gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In considerazione del fatto che la Cooperativa non opera con l'estero **si considera come inapplicabile** il rischio di concretizzazione di tali reati.

#### 4.23. RIEPILOGO VALUTAZIONI DI RISCHIO

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b> <i>(art. 24 e art.25 D. Lgs. 231/2001)</i>	3	2	6	<b>Rischio Medio</b>
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b> <i>(art.24 bis d.lgs. 231/2001)</i>	1	3	3	<b>Rischio Basso</b>
<b>Delitti di criminalità organizzata</b> <i>(art. 24 ter d.lgs. 231/2001)</i>	1	1	1	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> <i>(art. 25 bis d.lgs. 231/2001)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b> <i>(art. 25 bis.1 d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>
<b>Falsità in comunicazioni sociali, prospetti e relazioni</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>

Categoria di reati	Indice di rilevanza	Indice di copertura	Rischio totale	Classificazione
<b>Tutela penale del capitale sociale</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	1	3	3	<b>Rischio Basso</b>
<b>Tutela penale del regolare funzionamento della società</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Corruzione tra privati</b> <i>(Reati societari - art. 25 ter d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>
<b>Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico</b> <i>(art.25 quater d.lgs. 231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Pratiche di mutilazione degli organi femminili</b> <i>(art.25 quater.1 d.lgs. 231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Delitti contro la personalità individuale</b> <i>(art.25 quinquies d.lgs. 231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Abusi di mercato</b> <i>(art.24 sexies d.lgs. 231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b> <i>(art. 25 septies d.lgs.231/2001)</i>	3	2	6	<b>Rischio Medio</b>
<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> <i>(art. 25-octies d.lgs.231/2001)</i>	2	2	4	<b>Rischio Basso</b>
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> <i>(art. 25-novies)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> <i>(art. 25-decies)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Reati ambientali</b> <i>(art.24 undecies d.lgs. 231/2001)</i>	N.V.	N.V.	N.V.	N.V.
<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> <i>(art. 25-duedecies d.lgs.231/2001)</i>	1	2	2	<b>Rischio Trascurabile</b>
<b>Razzismo e xenofobia</b> <i>(art. 25-terdecies d.lgs.231/2001)</i>				<b>Non applicabile</b>
<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b> <i>(art. 25-quaterdecies d.lgs.231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Reati Tributari</b> <i>(art. 25-quinquiesdecies d.lgs.231/2001)</i>	4	1	4	<b>Rischio Basso</b>

<b>Categoria di reati</b>	<b>Indice di rilevanza</b>	<b>Indice di copertura</b>	<b>Rischio totale</b>	<b>Classificazione</b>
<b>Contrabbando</b> <i>(art. 25-sexiesdecies d.lgs.231/2001)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato</b> <i>(Art. 12, legge n. 9/2013)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>
<b>Reati transnazionali</b> <i>(legge 16 marzo 2006, n.146 art.10)</i>	--	--	--	<b>Non applicabile</b>

## **5. ALLEGATI**

### **5.1. ALLEGATO 1. ELENCO DEI REATI E DELLE FATTISPECIE PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001**